COMUNE DI RAVENNA
Servizio Appalti e Contratti
U.O. Gare e Contratti LL.PP.
Piazza del Popolo, 1 Ravenna
www.comune.ra.it

Fascicolo 2018/6.5/259

BANDO/DISCIPLINARE DI GARA TELEMATICA

[IN PUBBLICAZIONE SUL PROFILO DI COMMITTENTE DELLA STAZIONE APPALTANTE DAL 10.03.2020 AL 21.04.2020

PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI NUOVA COSTRUZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA "M.G. ZACCAGNINI - IN LOCALITA' SAN MICHELE- CIG: 81859489FB– CUP: C69H18000100001

La presente procedura di gara verrà svolta interamente con modalità telematica come in seguito dettagliatamente indicato.

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: COMUNE DI RAVENNA – Codice Fiscale/P.IVA 00354730392 - Piazza del Popolo n. 1 – Ravenna – Italia.

Procedura di affidamento: procedura aperta ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. sss) e dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016, nel proseguo "Codice".

Tipologia: Appalto pubblico di *lavori* – CPV: 45214100-2 Lavori di costruzione di scuole per l'infanzia.

Criterio di aggiudicazione dell'appalto: *offerta economicamente più vantaggiosa* ai sensi dell'art. 95 comma 2 del Codice, così come modificato a seguito dell'entrata in vigore della legge 14 giugno 2019, n. 55 pubblicata sulla G.U. n. 140 del 17 giugno 2019 di conversione, con modificazioni, del decreto 18 aprile 2019, n. 32 recante "*Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici" (cd. Sblocca cantieri),* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 92 del 18 aprile 2019 ed in vigore dal 19 aprile 2019.

Modalità di determinazione del corrispettivo: a corpo per le prestazioni obbligatorie e **a misura** per le prestazioni opzionali, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett eeeee) e lett ddddd) del Codice.

Importo dell'appalto al netto di I.V.A.: € 789.500,00 - di cui € 704.500,00 per prestazioni obbligatorie ed € 85.000,00 per prestazioni opzionali, come di seguito schematizzato e descritto nel successivo paragrafo 3:

1)	**Prestazioni OBBLIGATORIE: AMPLIAMENTO - a corpo**		
	Importo lavori soggetti a ribasso	**€. 687.017,49**	
	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€. 16.657,96	
	Lavori in economia non soggetti a ribasso	€. 824,55	
		TOTALE COMPLESSIVO PRESTAZIONI OBBLIGATORIE	**€ 704.500,00**
2)	**Prestazioni opzionali: ADEGUAMENTO - a misura**		
	Importo lavori soggetti a ribasso	**€ 81.697,74**	
	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 842,04	
	Lavori in economia non soggetti a ribasso	€ 2.460,22	
		IMPORTO COMPLESSIVO PRESTAZIONI OPZIONALI	**€ 85.000,00**
		VALORE COMPLESSIVO ai sensi dell'art 35 comma 4 del Codice al netto di IVA	**€ 789.500,00**

Responsabile del procedimento: E' designato quale Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del Codice, **ing. Luca Leonelli** – Responsabile della U.O. Edilizia Scolastica ed Impianti sportivi del Servizio Edilizia (tel. 0544-482237), mail:lleonelli@comune.ravenna.it

DATA E ORA DI SCADENZA DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: il giorno 21.04.2020 alle ore 12:30.

DATA E ORA DELLA PRIMA SEDUTA PUBBLICA DI GARA: il giorno 27.04.2020 alle ore 9.00.

Le prestazioni obbligatorie costituiscono la parte certa del contratto. Le prestazioni opzionali invece rappresentano un diritto potestativo della stazione appaltante pertanto, nel caso in cui la stessa decida di avvalersene, l'appaltatore sarà obbligato a darvi seguito secondo quanto previsto e dettagliato nel progetto posto alla base della presente gara, mentre nel caso in cui la stazione appaltante decida di non richiedere l'esecuzione delle predette prestazioni, l'appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo compensativo.

Si precisa che il valore delle prestazioni opzionali è stato considerato ai fini della determinazione delle soglie di cui dell'art. 35, comma 4 del Codice e ai fini qualificatori.

L'appalto è realizzato in condizioni di lavoro dignitose lungo l'intera catena di fornitura ai sensi del D.M. Ambiente del 6.06.2012- Guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici.

L'appalto sarà realizzato in conformità al decreto del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare del 11.10.2017 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6.11.2017 "**Criteri ambientali minimi per l'affidamento dei servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici".**

INDICE DEL DISCIPLINARE DI GARA

1. PREMESSE

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI, COMUNICAZIONI

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

4. TEMPO UTILE PER ULTIMARE I LAVORI

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONSIZIONI DI PARTECIPAZIONE

6. REQUISITI GENERALI

7. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE E DI CAPACITÀ TECNICA ED ECONOMICO FINANZIARIA (QUALIFICAZIONE)

7.1.1 Requisiti di idoneità professionale

7.1.2 Requisiti di qualificazione

7.2 Prescrizioni stabilite a pena di esclusione per i concorrenti con idoneità plurisoggettiva e per i consorzi

8. AVVALIMENTO

9. **SUBAPPALTO**

10. **GARANZIA PROVVISORIA**

11. SOPRALLUOGO

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

13 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

15. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA "A" - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

15.1 Domanda di partecipazione

15.2 Documento di gara unico europeo (DGUE)

15.3 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo

16. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA "B" - OFFERTA TECNICA

17. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA "C" - OFFERTA ECONOMICA

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

18.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

18.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica

18.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica

18.4 Metodo per il calcolo dei punteggi

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA "A" – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

21. APERTURA DELLE BUSTE "B" E "C" – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.

25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

* * *

1. PREMESSE

Il Comune di Ravenna, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale immediatamente eseguibile avente PV n. 735 del 24.12.2019 di approvazione del progetto definitivo-esecutivo, delle determinazioni dirigenziali del Servizio Edilizia e U.O. Edifici Scolastici nn. 142 del 23.01.2020 e n. 297 dell'11.02.2020 di riapprovazione del progetto definitivo-esecutivo, nonchè della **determinazione dirigenziale** del Comune di Ravenna a firma del Dirigente del Servizio Appalti e Contratti (determina a contrarre ai sensi dell'art. 32, comma 2, del d.lgs. 50/2016) pubblicata con la documentazione di gara, indice una **procedura aperta** ai sensi dell'art. 60 del codice, finalizzata alla conclusione del contratto di appalto in oggetto.

Il presente bando/disciplinare di gara contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dal Comune di Ravenna, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori informazioni relative all'appalto in oggetto.

Gli atti della procedura di affidamento di cui all'art. 29 del Codice vengono progressivamente pubblicati sul sito internet della stazione appaltante, nella sezione Amministrazione trasparente> Bandi di gara e contratti > Riepilogo contratti e atti della procedura di affidamento ex. art. 29 del D.lgs 50/2016.

Il progetto è stato validato dal Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 26 comma 8 del Codice in data 20.12.2019 (P.G. 0245791).

Luogo di esecuzione dei lavori: Località di San Michele (Ra).

ACCESSO, REGISTRAZIONE ED UTILIZZO DELLA PROCEDURA TELEMATICA

La presente procedura di gara verrà svolta mediante apposito sistema informatico (di seguito **"piattaforma telematica"**) accessibile all'indirizzo https://appalti.comune.ra.it

La componente della piattaforma telematica rivolta ad offrire funzionalità specifiche agli operatori economici verrà di seguito indicata anche come **"portale appalti"** nell'ambito del quale sono consultabili i seguenti *manuali di istruzione per gli operatori economici stessi:*

- nella sezione Informazioni - Accesso area riservata, il **manuale *Modalità e tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area Riservata del Portale Appalti*** ;
- *nella sezione Informazioni - Istruzioni e Manuali, il **manuale Guida alla presentazione di offerte telematiche**;*

Si precisa che in caso di conflitto tra le previsioni contenute nei manuali e quelle contenute nel presente disciplinare, prevalgono sempre queste ultime.

Per partecipare alla procedura di gara, gli operatori economici interessati dovranno preventivamente **registrarsi** sul **Portale Appalti** - raggiungibile all'indirizzo sopra indicato o dalla Home page del sito istituzionale del Comune di Ravenna dal banner "Portale delle gare telematiche" - cliccando su *Registrati* nella sezione Area Riservata.

La registrazione è effettuata una tantum e consentirà all'operatore economico l'accesso alla sua AREA RISERVATA anche in caso di partecipazione a future procedure telematiche bandite dal Comune di Ravenna. Per registrarsi regolarmente, gli operatori economici dovranno disporre di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) da indicarsi nell'apposito campo dei form di registrazione. Qualora gli operatori, in sede di registrazione, indichino un indirizzo PEC erroneo o non funzionante oppure indichino un indirizzo di posta elettronica non certificata, si assumeranno l'intera responsabilità del mancato ricevimento delle comunicazioni di cui all'art. 58, comma 5, del d.lgs. 50/2016 o delle altre PEC di notifica di comunicazioni inserite dalla stazione appaltante nell'area Comunicazioni della piattaforma telematica.

Si consiglia di ultimare la registrazione al Portale in tempo utile rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte. Si precisa che l'operatore economico è l'unico responsabile delle informazioni e dei dati inseriti nella piattaforma telematica in fase di registrazione. Si raccomanda pertanto di verificare la correttezza di tutti i dati inseriti ed in particolare dell'indirizzo di posta elettronica certificata. In caso di errore, come sopra indicato, gli operatori economici offerenti non potranno ricevere PEC di notifica di avvenuto inserimento di comunicazioni e/o richieste della stazione appaltante nell'area comunicazioni del Portale e non potranno ricevere la notifica di corretto recepimento dell'offerta alla piattaforma telematica.

Con il completamento della registrazione gli operatori economici accetteranno integralmente le ***Regole di utilizzo della piattaforma telematica*** visionabili nelle pagine del Portale dopo la compilazione dei form richiesti per la registrazione.

Gli operatori economici interessati a partecipare alla presente procedura, per tutte le problematiche inerenti la registrazione a sistema e gli aspetti informatici relativi al caricamento e/o trasmissione delle offerte potranno rivolgersi al *Call Center* tramite:

- **Tel. 0422-267755 nei seguenti giorni e orari: dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 17,30**
- **mail: service.appalti@maggioli.it**
- **oppure tramite la sezione del portale "Assistenza tecnica".**

Si fa presente che:

- in caso di partecipazione alla gara di soggetti di cui all'articolo 45, co. 2, lettere b) e c) del Codice dei Contratti, il **consorzio sarà l'unico soggetto che potrà operare nella piattaforma telematica**, fermo restando che la documentazione dovrà essere sottoscritta digitalmente, laddove richiesto, anche da ciascuno dei consorziati per conto dei quali il consorzio partecipa alla gara;

- in caso di partecipazione alla gara di operatore economico costituito da imprese riunite o da riunirsi nelle forme di cui all'articolo 45, co. 2, lettere d), e), f) e g) del Codice dei Contratti, **l'impresa indicata come mandataria/capogruppo sarà l'unico soggetto che potrà operare nella piattaforma telematica,** fermo restando che la documentazione dovrà essere sottoscritta digitalmente, laddove richiesto, da tutti i soggetti che compongono il raggruppamento temporaneo di imprese (di seguito, "R.T.I." o "R.T."), il consorzio o il Gruppo Europeo di Interesse Economico (di seguito, "G.E.I.E.").

PRESENTAZIONE DI OFFERTA

Una volta eseguita la registrazione l'operatore dovrà **accedere alla propria AREA RISERVATA, selezionare la gara oggetto del presente disciplinare** (identificabile tramite l'oggetto e/o il codice CIG) e procedere alla presentazione dell'offerta seguendo le indicazioni contenute al paragrafo 4 della "*Guida alla presentazione di offerte telematiche*".

Nel caso di partecipazione in R.T.I. la mandataria, giungendo alla videata 'Forma di partecipazione' dovrà indicare 'Sì' al quesito "L'impresa partecipa come mandataria di un raggruppamento temporaneo?" e proseguire con le informazioni richieste riguardanti gli altri operatori costituenti il raggruppamento.

Gli operatori economici, dopo aver correttamente presentato offerta tramite il portale appalti, riceveranno una PEC di conferma, all'indirizzo indicato in sede di registrazione / profilazione, dell'avvenuta ricezione dell'offerta stessa e del relativo numero di protocollo.
Gli operatori economici al momento del caricamento delle offerte sul portale appalti **dovranno rispettare i limiti dimensionali, sia dei singoli file che per l'insieme dei file relativi ad una intera busta, indicati nel portale stesso (per i singoli file il limite è di 50 MB mentre l'intera busta telematica il limite è di 100 MB)**. **In ogni caso s**i raccomanda, al fine di evitare appesantimenti nell'attività di caricamento, di scegliere formati grafici e risoluzioni tali da rendere i file di dimensioni contenute.

DOTAZIONE INFORMATICA PER PARTECIPARE ALLA PROCEDURA

Si precisa che per la partecipazione alla presente procedura di scelta del contraente svolta in modalità telematica è necessario che tutti gli operatori interessati siano in possesso della **dotazione informatica** (hardware e software) indicata al paragrafo 2 del Manuale *Modalità e tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area Riservata del Portale Appalti*"
Fra le altre cose si segnala, in particolare, la necessità di essere in possesso di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) e di utilizzare, da parte di un legale rappresentante o procuratore del soggetto che intenda partecipare alla procedura, una firma digitale generata mediante un dispositivo sicuro per la creazione di una firma elettronica qualificata e basata su un certificato qualificato che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso, rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e accreditato ai sensi del REGOLAMENTO (UE) N. 910/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del23 luglio 2014 e dell'art. 29 del Codice dell'Amministrazione digitale di cui al D.Lgs. 82/2005 s.m.i.

Si precisa che il sistema, pur accettando anche formati diversi, **è in grado di verificare automaticamente la validità della firma all'atto dell'inserimento della documentazione,** e segnalare all'offerente l'eventuale invalidità, **solo se viene utilizzato il formato di firma digitale CADES (.p7m).**

Tutta la documentazione caricata nella piattaforma telematica (dichiarazioni, documenti e offerte) dagli operatori economici relativamente alla presente procedura di aggiudicazione, qualora richiesta in firma digitale, verrà considerata come carente di sottoscrizione qualora sia firmata con certificati di firma digitale non validi, scaduti o rilasciati da organismi non inclusi nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'AgID.

COMUNICAZIONI

L'indirizzo PEC indicato dagli operatori economici offerenti al momento della profilazione / registrazione nel portale appalti sarà quello utilizzato dalla stazione appaltante, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76, comma 6, del d.lgs. 50/2016, per le comunicazioni di cui al comma 5 del medesimo articolo 76.
Trattandosi di gara telematica, le relative comunicazioni - comprese **le comunicazioni di cui all'art. 76, comma 2-bis e 5, del d.lgs. 50/2016**, saranno effettuate agli operatori tramite il portale appalti e saranno da questi visibili e reperibili nell'area riservata *(ossia l'area visibile dopo l'inserimento dei codici di accesso) del portale appalti stesso.* Per tutte le comunicazioni e richieste inoltrate dalla stazione appaltante agli operatori economici offerenti tramite il portale appalti, comprese anche le comunicazioni di cui al periodo precedente, sarà spedito un avviso tramite PEC, all'indirizzo indicato dall'operatore al momento della profilazione / registrazione, che informerà gli operatori stessi dell'avvenuta immissione nel portale appalti di comunicazioni e/o richieste e dei relativi oggetti. Al proposito è responsabilità degli operatori economici registrare con tempestività nel portale appalti (entrando nell'Area riservata, nell'Area personale, sezione "Profilo" - "I tuoi dati") fra i propri dati di profilazione, i nuovi indirizzi PEC in caso di intervenute modifiche degli stessi non potendo imputare alla stazione appaltante nessuna responsabilità in caso di mancati recapiti delle comunicazioni a causa di invii di PEC ad indirizzi non più validi.

La stazione appaltante si riserva, in ogni caso, anche la facoltà di effettuare una o più delle comunicazioni inerente la presente procedura di affidamento, comprese le comunicazioni di cui sopra, mediante PEC agli indirizzi recuperati d'ufficio tramite consultazione dei certificati CCIAA.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Si ribadisce che le comunicazioni saranno comunque sempre visibili nell'Area riservata del portale appalti (nell'Area personale, sezione "Servizi" - "Comunicazioni") e, pertanto, si raccomanda all'operatore economico di prendere sistematicamente visione, anche nell'ambito delle specifiche pagine relative alla presente procedura, al fine di monitorarne l'avanzamento.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

La **documentazione di gara** comprende gli **Elaborati Progettuali** che compongono il progetto esecutivo posto a base di gara approvato dalla deliberazione della Giunta Comunale citata nelle premesse, nonché:
- il presente **Bando-Disciplinare di gara** e relativi allegati, vale a dire:

(da inserire nella busta telematica A - documentazione amministrativa)
-Modello 1_Istanza di partecipazione alla gara;
-Modello 1-bis_per RTI;
-Modello 1-ter_per Avvalimento;
-Modello 2_Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) conforme al modello pubblicato sulla GURI n. 170 del 22/7/16;
-Modello 3_Elenco soggetti art. 80, comma 3 Codice;
-Modello 4_ Ulteriori dichiarazioni ai sensi dell'art. 80 commi 1 e 5 Codice;
-Modello 4-bis_dichiarazioni personali dei soggetti di cui all'art 80 co. 3 del Codice;
-MOD. F23 EDITABILE *per assolvim. imposta di bollo, le* Istruzioni per MOD. F23 e il **MOD.** per l'attestazione avvenuto assolvimento imposta di bollo *(da utilizzare nel caso in cui si assolva l'imposta di bollo non tramite il Mod. F23 ma acquistando apposito contrassegno)*

(da inserire nella busta telematica B - offerta tecnica)
-Modello 6_Offerta relativa ai criteri di valutazione di natura "tabellare";

(da inserire nella busta telematica C- offerta economica)
-Modello 5_Offerta economica;
-Lista delle lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dell'opera o dei lavori;

e il Modello per la giustificazione dei prezzi, la cui compilazione verrà richiesta all'o.e. primo in graduatoria solo in caso di verifica di anomalia dell'offerta).

La suddetta documentazione di gara, ivi compresa la Lista delle lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dell'opera o dei lavori, è disponibile, oltre che sul Portale appalti *(dalla Home page del sito istituzionale del Comune di Ravenna "cliccando" su "Portale delle gare telematiche") anche direttamente al seguente link:* ***http://www.comune.ra.it/Aree-Tematiche/Bandi-concorsi-ed-espropri/Bandi-di-gara-e-indagini-di-mercato*** *o dal sito internet:* ***http://www.comune.ra.it*** *tramite il percorso Home ››Aree Tematiche ››Bandi, concorsi ed espropri ››Bandi di gara e indagini di mercato oppure direttamente dalla sezione Amministrazione trasparente alla voce Bandi di gara e contratti e cliccando poi su Bandi di gara e Avvisi di indagine di mercato.*

Nella pagine del sito internet della stazione appaltante nella quale sono pubblicati i suddetti documenti di gara è altresì presente il link per accedere agli atti della procedura pubblicati ai sensi dell'art. 29, comma 1, del d.lgs. 50/2016.

Gli elaborati del progetto esecutivo sono disponibili sul sito internet del comune al seguente link:

https://cloud.comune.ra.it/owncloud/s/7kE436HBoN5ZOov

La Lista delle lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dell'opera o dei lavori è disponibile, come già detto, sul portale appalti e al link *http://www.comune.ra.it/Aree-Tematiche/Bandi-concorsi-ed-espropri/Bandi-di-gara-e-indagini-di-mercato o sul sito internet: http://www.comune.ra.it, indicati nel punto precedente.*

2.1 AVCPass

Gli operatori economici che intendono partecipare alla presente procedura di gara dovranno registrarsi sul servizio AVCpass nel sito internet dell'ANAC e generare il proprio PASSOE per il codice CIG relativo alla presente gara (ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. b) della delibera dell'ex Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n. 111 del 20.12.2012 così come modificata dal comunicato del Presidente del 12.6.2013 e come aggiornata dalla deliberazione ANAC n. 157 del 17.02.2016).

2.2 Informazioni e chiarimenti

É possibile formulare quesiti sulla presente procedura **esclusivamente tramite la piattaforma telematica** entro e non oltre 10 (dieci) giorni naturali prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite **almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte,** sempre mediante **la piattaforma telematica.**

È possibile ottenere **chiarimenti di natura amministrativa** contattando i seguenti referenti dell'U.O. Gare e Contratti: tel 0544-482267 e/o tel. 0544-482078 e/o tel. 0544-482122, qualora sussistano effettive difficoltà e/o incertezze interpretative della disciplina di gara e delle modalità di compilazione dei documenti allegati (modelli dichiarativi) al presente disciplinare.

È possibile ottenere chiarimenti di natura tecnica sul presente appalto rivolgendosi alla Ing. Alessandra Leda 0544.482587 e/o all'ing. Angela Marchetti 0544.485601.

Le risposte della stazione appaltante alle richieste di chiarimenti saranno comunicate agli offerenti **tramite piattaforma** e **saranno pubblicate anche su internet al suddetto link:** http://www.comune.ra.it/Aree-Tematiche/Bandi-concorsi-ed-espropri/Bandi-di-gara-e-indagini-di-mercato .

3. OGGETTO DELL'APPALTO, SUDDIVISIONE IN LOTTI ED IMPORTO

Il progetto definitivo-esecutivo nasce dalla necessità di ricollocare l'attuale scuola dell'infanzia "M.G. Zaccagnini" di San Michele attualmente avente sede presso una pertinenza dell'ex Collegio dei Nobili. Il progetto ha ad oggetto pertanto, i lavori di nuova costruzione dell'edificio scolastico sempre in località San Michele, in via Pietro da Rimini, a due sezioni, con possibilità di ospitare una sezione primavera, con annessi servizi e i lavori di sistemazione dell'area esterna e di parte delle urbanizzazioni per la realizzazione di nn. 22 parcheggi a servizio della scuola e dell'abitato e di una pista ciclabile di collegamento tra via Pietro da Rimini e via Melozzo da Forlì, come dettagliatamente descritti nell'unico progetto definitivo-esecutivo predetto. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal Capitolato speciale, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto posto a base di gara e del progetto esecutivo che sarà approvato dal Comune di Ravenna.

3.1. L'appalto non è suddiviso in lotti in quanto lo stesso rappresenta un intervento singolo per tipologia di prestazioni e funzionalità e pertanto non è funzionalmente oggetto della presente procedura.

3.2 L'intervento si compone delle seguenti lavorazioni - suddivise tra prestazioni obbligatorie e prestazioni opzionali: (Tabella 1)

N.	CAT.	LAVORAZIONI	IMPORTO IN EURO (COMPRENSIVO DEGLI ONERI SULLA SICUREZZA E DEI LAVORI IN ECONOMIA)
Prestazioni OBBLIGATORIE: AMPLIAMENTO - a corpo			
1	OG1	Edifici civili industriali	348.079,10
2	OS32	Strutture in legno	156.045,78
3	OS30	Impianti interni elettrici, telefonci, radiotelefonici e televisivi.	101.412,77
4	OS6	Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi	98.962,35
Prestazioni OPZIONALI: ADEGUAMENTO - a misura			
1	OG1	Edifici civili industriali	85.000,00
TOTALE DEI LAVORI IN APPALTO (comprensivo sia di prestazioni obbligatorie che opzionali) €. 789.500,00			

come evidenziato nella tabella che segue (Tabella 2)

Lavorazione	Cat.	Importo in euro (comprensivo degli oneri sulla sicurezza e lav. in economia)	% (sull'importo totale a base di gara)	Indicazioni speciali ai fini della gara			
				prev. o scorpor.	Qualif. obblig.	Subappaltabile (si/no)	
Edifici civili ed industriali	OG1	€. *433.079,10* *(di cui € 348.079,1 per prestazioni obbligatorie ed € 85.000 per prestazioni opzionali)*	54,85%	Prevalente	SI	Si, in parte	Nel limite di legge
Strutture in legno	OS32	156.045,78	19,77%	Scorporabile *(sios > del 10%)*	SI	Nel limite complessivo del 30% dell'importo delle stesse opere	
Impianti interni elettrici, telefonci, radiotelefonici e televisivi	OS30	101.412,77	12,85%	Scorporabile *(sios > del 10%)*	SI	Nel limite complessivo del 30% dell'importo delle stesse opere	
Finiture di opere generali materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi	OS6	98.962,35	12,53%	Scorporabile	NO (art. 12 c. 2, lett. a) L. 80/2014	Nel limite di legge	
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI IN APPALTO (compresi oneri sulla sicurezza e lavori in economia)		**Euro 789.500,00**	**100,00%**				

Sul possesso dei requisiti di idoneità tecnica, capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa si rimanda al successivo paragrafo 7. **E' in ogni caso necessario che il concorrente possegga infatti i requisiti necessari all'eventuale successivo affidamento delle prestazioni opzionali.**

3.3 Finanziamento.

L'appalto è finanziato in parte dall'amministrazione comunale e in parte dalla Regione Emilia Romagna (tramite mutui BEI).

3.4 Ai sensi dell'art. 35 comma 4, del Codice, l'importo del presente appalto - comprensivo delle prestazioni obbligatorie ed opzionali, ammonta ad € 789.500,00=, Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi, di cui:

- **importo a base d'asta (importo soggetto a ribasso d'asta) pari ad €. 768.715,23** (di cui 687.017,49 euro per prestazioni obbligatorie ed euro 81.697,74 per prestazioni opzionali);
- oneri per la sicurezza da PSC (non soggetto a ribasso d'asta) pari a €. 17.500,00 (di cui euro 16.657,96 per le prestazioni obbligatorie ed euro 842,04. per le prestazioni opzionali)=;
- lavori in economia (non soggetto a ribasso d'asta) pari a €. 3.284,77 (di cui euro 824,55 per le prestazioni obbligatorie ed euro 2.460,22 per le prestazioni opzionali)=.

3.5 Ai sensi dell'art. 23, comma 16 del Codice l'importo posto a base di gara comprende il costo della manodopera stimato per le lavorazioni obbligatorie nella misura del **19,82%** dell'importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta, pari ad € 136.166,87= (art. 2 comma 4 del CSA) e per le prestazioni opzionali, nella misura del **18,13%** dell'importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta, pari ad € 14.811,80 (art. 2bis comma 4 del CSA).

3.6 Il contratto sarà stipulato **parte a corpo e parte a misura** ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett eeeee) e lett ddddd) del Codice.

Per le prestazioni obbligatorie, a corpo, si precisa che:

- i prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario in sede di offerta nell'ambito della lista delle categorie non hanno alcuna efficacia negoziale e l'importo complessivo dell'offerta, anche se determinato attraverso l'applicazione dei predetti prezzi unitari alle quantità, resta fisso e invariabile;
- la lista delle categorie ha effetto ai soli fini dell'aggiudicazione. Prima della formulazione dell'offerta il concorrente ha l'obbligo di **controllare le voci** riportate nella lista attraverso l'esame degli elaborati progettuali, comprendenti anche il computo metrico estimativo, posti in visione ed acquisibili;
- in esito a tale verifica il concorrente è tenuto ad integrare o ridurre le quantità che valuta carenti o eccessive e ad inserire le voci e relative quantità che ritiene mancanti, rispetto a quanto previsto negli elaborati progettuali, alle quali applica i prezzi unitari che ritiene di offrire;
- **l'offerta va inoltre accompagnata, da una dichiarazione,** (**presente nel modulo Allegato 1 -** *Domanda/Istanza di partecipazione* predisposto dalla stazione appaltante) di presa d'atto che per le prestazioni a corpo- *"l'indicazione delle voci e delle quantità non ha effetto sull'importo complessivo dell'offerta che, seppure determinato attraverso l'applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantità delle varie lavorazioni, resta fisso ed invariabile".*

Per le prestazioni opzionali a misura

- i prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario in sede di offerta, costituiscono i prezzi contrattuali e sono da intendersi a tutti gli effetti come "elenco prezzi unitari" e sono applicati alle singole quantità eseguite. L'importo delle prestazioni opzionali - può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fatte salve le condizioni previste dal Capitolato speciale.

La stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procederà alla verifica dei conteggi presentati dal concorrente come indicato nel paragrafo 16 del presente disciplinare di gara.

3.7 Vincoli esecutivi

- ai sensi dell'art. 13, comma 3 del CSA, l'amministrazione si riserva **la facoltà di consegnare i lavori in via d'urgenza**, anche nelle more della stipula formale del contratto, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del Codice;
- così come previsto dall'art. 4 del CSA, relativamente alle lavorazioni rientranti nella categoria OG1 si richiede obbligatoriamente l'esecuzione delle lavorazioni da parte di soggetti in possesso delle abilitazioni di cui alle **lett. c), d), g)** del Decreto n. 37/08 e per le lavorazioni rientranti nella cat. scorporabile OS30, di cui alla **lett. a)** del Decreto n. 37/08**.** Il concorrente aggiudicatario (singolo o associato) dovrà obbligatoriamente dimostrare, al momento della conclusione del contratto o comunque prima della consegna lavori, di possedere in proprio o tramite terze imprese le suddette abilitazioni, esponendosi, in caso contrario, a grave inadempimento comportante la risoluzione del contratto in danno (in caso di contratto già stipulato) o alla revoca dell'aggiudicazione con conseguente escussione della cauzione provvisoria (in caso di consegna lavori sotto la riserva di legge). Il concorrente non in possesso delle necessarie abilitazioni, in alternativa, dovrà manifestare in sede di gara la volontà di subappaltare dette lavorazioni ad altra impresa la quale dovrà essere in possesso delle specifiche abilitazioni richieste;
- dichiara di prendere atto - per le prestazioni a corpo - che l'indicazione delle voci e quantità non ha effetto sull'importo complessivo dell'offerta che - seppur determinato attraverso l'indicazione dei prezzi unitari offerti alle quantità delle varie lavorazioni - resta fisso ed invariabile.

4. TEMPO UTILE PER ULTIMARE I LAVORI

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi oggetto delle prestazioni obbligatorie è fissato **in giorni 335 (trecentotrentacinque)** naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori principali (art. 14 e 14bis CSA). Il tempo utile per ultimare tutti i lavori oggetto delle prestazioni opzionali è fissato **in giorni 60 (sessanta)** naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori opzionali (art. 14 e 14ter CSA).

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione (Sentenza del CdS Ad Plenaria del 20/5/2013 n. 14)

E' vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei di concorrenti e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, fatte salve le eccezioni disposte dai commi 17, 18 e 19 dell'art. 48 del Codice.

Le previsioni di cui ai commi 17, 18 e 19 del Codice trovano applicazione anche con riferimento ai soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. b), c) ed e) ed anche laddove le modifiche soggettive ivi contempalte si verifichino in sede di gara.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto),** l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara;

b **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto),** l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare la domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara;

c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Ai successivi paragrafi 6, 7.1, 7.2 e 7.3 sono dettagliati i requisiti di accesso necessari ai fini della partecipazione alla gara.

6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono **cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.** In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, tali requisiti devono essere posseduti sia dal consorzio che dalle consorziate indicate come esecutrici.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato **incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-*ter*, del D.LGS. del 2001 n. 165**.

7. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE E DI CAPACITÀ TECNICA ED ECONOMICO FINANZIARIA (QUALIFICAZIONE)

7.1 I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti indicati ai successivi punti 7.1.1 e 7.1.2.

7.1.1 Requisiti di idoneità professionale

-**iscrizione al registro delle imprese della CCIAA** competente per territorio ovvero, in caso di sede in uno degli Stati membri, in analogo registro dello Stato di appartenenza secondo le indicazioni disponibili nel registro online dei certificati (*e-Certis*). In caso di concorrente avente sede in un Paese terzo, firmatario degli accordi di cui all'art 49 del Codice, tale requisito deve esser dimostrato mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nel Paese nel quale è stabilito.

7.1.2 Requisiti di qualificazione

Il concorrente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) Per quanto riguarda le lavorazioni relative alla categoria prevalente OG1 (categoria prevalente sia per le lavorazioni obbligatorie che per le prestazioni opzionali):

- **attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA)** regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi dell'art. 61 dell'Allegato A del Regolamento e dell'art. 63, comma 1 del Regolamento, la **qualificazione nella categoria OG1 con classifica adeguata al valore delle prestazioni complessivamente considerate nella predetta categoria pari ad euro €. 433.079,10 (obbligatorie ed opzionali).**

b) categoria scorporabili

- Relativamente alla categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria OS30 (categoria SIOS).

Tali lavorazioni sono ricomprese tra quelle **c.d. SIOS** elencate nell'Allegato A del DM n. 248/2016 e sono state indicate nella tabella 2 di cui al paragrafo 3.2 **come categoria scorporabile.**

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 del DM 248/2016 e dell'art. 12 c. 2, lett. b) della legge 80/2014, le lavorazioni relative a tale categoria scorporabile, essendo **a qualificazione obbligatoria,** non possono essere eseguite direttamente dall'affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente.

Il possesso dei requisiti per la predetta categoria, essendo l'importo di tali lavorazioni inferiore a 150.000,00 euro, può essere provato **oltre che dalla attestazione SOA nella categoria OS30 o nella categoria OG11, tramite i requisiti di cui all'art. 90, comma 1, del DPR 207/2010**, in misura non inferiore a quanto previsto dal medesimo articolo:

a) importo dei **lavori analoghi rigorosamente ed esclusivamente a quelli della categoria OS30**, eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, non inferiore all'importo dei lavori della stessa categoria. Si precisa che per lavori analoghi si intendono rigorosamente ed esclusivamente i lavori rientranti nelle declaratorie delle categoria OS30 di cui all'Allegato A del DM n. 248 del 10 novembre 2016;

b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei lavori rispettivamente di cui alla precedente lett. a);

c) adeguata attrezzatura tecnica.

Si precisa che l'assorbenza della qualificazione nella cat. OS30 nella cat. OG11 è prevista solo in caso di possesso di attestazione SOA, mentre in caso di dimostrazione dei requisiti in base all'art. 90 del DPR 207/2010, si richiedono lavori analoghi rigorosamente a quelli della categoria OS30.

Per tali lavorazioni ricomprese tra quelle c.d. SIOS elencate nell'Allegato A del DM n. 248/2016 e **di valore superiore al 10%** dell'importo totale dei lavori, ai sensi dell'art. 89, comma 11 del codice, **non è ammesso l'istituto dell'avvalimento.**

Per quanto riguarda il subappalto, ai sensi dell'art. 1, comma 2 del D.M. 248/2016, **l'eventuale subappalto non può superare il 30% dell'importo delle opere della stessa categoria,** ma il predetto limite non è computato ai fini del raggiungimento del limite di legge, pertanto, **pena l'esclusione, gli operatori economici dovranno comunque essere qualificati per il 70% di qualificazione della categoria OS30 (pari ad euro 70.988,94).**

Inoltre, in caso di ricorso al subappalto qualificatorio, ai sensi dell'art. 92 comma 1, secondo periodo, del Regolamento, i requisiti relativi alla categoria scorporabile non posseduti dall'impresa, devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

- Relativamente alla categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria OS32 (categoria SIOS).

Tali lavorazioni sono ricomprese tra quelle **c.d. SIOS** elencate nell'Allegato A del DM n. 248/2016 e sono state indicate nella tabella 2 di cui al paragrafo 3.2 **come categoria scorporabile.**

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 del DM 248/2016 e dell'art. 12 c. 2, lett. b) della legge 80/2014, le lavorazioni relative a tale categoria scorporabile, essendo **a qualificazione obbligatoria,** non possono essere eseguite direttamente dall'affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente.

Il possesso dei requisiti per la predetta categoria, essendo l'importo di tali lavorazioni superiore a 150.000,00 euro, può essere provato esclusivamente dalla attestazione SOA nella categoria OS32 con classifica adeguata al valore delle prestazioni.

Per tali lavorazioni ricomprese tra quelle c.d. SIOS elencate nell'Allegato A del DM n. 248/2016 e **di valore superiore al 10%** dell'importo totale dei lavori, ai sensi dell'art. 89, comma 11 del codice, **non è ammesso l'istituto dell'avvalimento.**

Inoltre ai sensi dell'art. 1, comma 2 del D.M. 248/2016, **l'eventuale subappalto non può superare il 30% dell'importo delle opere della stessa categoria,** ma il predetto limite non è computato ai fini del raggiungimento del limite di legge. Pertanto, **pena l'esclusione,** stante il limite al subappalto del 30% dell'importo della categoria stessa, **gli operatori economici dovranno comunque essere qualificati per il 70% di qualificazione della categoria OS32. Trattandosi di lavori di importo superiore a 150.000 euro, in ogni caso l'o.e. dovrà qualificarsi mediante SOA nella predetta Cat. OS32.**

- Relativamente alla categoria scorporabile non a qualificazione NON obbligatoria OS6, si precisa quanto segue.

Ai sensi dell'art. 12, comma 2 lett. a) della legge 80/2014, i lavori appartenenti alla categoria scorporabile OS6 - indicate nella tabella 2 di cui al paragrafo 3.2 **come categoria scorporabile a qualificazione non obbligatoria, possono essere eseguiti dall'appaltatore anche se non in possesso della relativa qualificazione**.

In tal caso, ai sensi dell'art. 92 comma 1, secondo periodo, del Regolamento, i **requisiti relativi alla categoria scorporabile OS6, di euro 98.962,35, non posseduti dall'impresa, devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.**

In alternativa, il concorrente può anche subappaltare - sempre nel rispetto dei limiti di cui all'art. 105, comma 2 del codice - le lavorazioni della categoria scorporabile a qualificazione non obbligatoria ad imprese in possesso delle relative qualificazioni, purchè abbia una qualificazione nella categoria prevalente con classifica adeguata a coprire anche le lavorazioni delle categoria scorporata OS6.

Naturalmente è anche possibile qualificarsi mediante **attestazione SOA nella Cat. OS6** per il relativo importo oppure tramite i **requisiti di cui all'art. 90, comma 1, del DPR 207/2010**, in misura non inferiore a quanto previsto dal medesimo articolo, vale a dire:

a) importo dei lavori analoghi a quelli della cat. OS6, eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, non inferiore all'importo dei lavori della stessa categoria. Si precisa che per lavori analoghi si intendono rigorosamente ed esclusivamente i lavori rientranti nella declaratoria della categoria OS6 di cui all'Allegato A del DM n. 248 del 10 novembre 2016.

b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei lavori rispettivamente di cui alla precedente lett. a);

c) adeguata attrezzatura tecnica.

In relazione alla categoria scorporabile OS6 è ammesso l'istituto dell'avvalimento.

Per quanto riguarda le **lavorazioni scorporabili di importo inferiore a 150.000 euro, come precisato da ANAC con delibera n. 35 del 20.01.2020,** considerato che l'art. 86, comma 5-bis del Codice appalti stabilisce che «*L'esecuzione dei lavori è documentata dal certificato di esecuzione dei lavori r*edatto secondo lo schema predisposto dall'ANAC con le linee guida di cui all'articolo 83, comma 2 (ora Regolamento di cui all'art. 216 comma 27-octies del Codice)»; che l'art. 79, comma 6 del d.P.R. n. 207/2010 stabilisce che «***L'esecuzione dei lavori è documentata dai certificati di esecuzione dei lavori* previsti dagli articoli 83, comma 4** e 84, *indicati dall'impresa e acquisiti dalla SOA* ai sensi dell'articolo 40, comma 3, lettera b), del codice, **nonché secondo quanto previsto dall'articolo 86»**; che l'art. 83, comma 4 del d.P.R. citato prevede che «*I certificati di esecuzione dei lavori, sono redatti in conformità dello schema di cui all'allegato B e contengono la espressa dichiarazione dei committenti che i lavori eseguiti sono stati realizzati regolarmente e con buon esito e che* se hanno dato luogo a vertenze in sede arbitrale o giudiziaria, ne viene indicato l'esito», si precisa che**, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla gara, il concorrente deve essere in possesso del certificato di esecuzione dei lavori per i quali deve essere indicato con esattezza, preferibilmente nel Modello 1- istanza di partecipazione alla gara): natura dei lavori eseguiti; committente; importo dei lavori, periodo di esecuzione e, nel caso in cui si tratti di un committente pubblico, numero di protocollo del CEL e data di emissione dello stesso, al fine di rendere possibile le eventuali operazioni di verifica/controllo e acquisizione dello stesso da parte della stazione appaltante.**

In assenza del certificato di esecuzione dei lavori, il concorrente non potrà in alcun altro modo comprovare ai sensi dell'art. 90 del DPR 207/2010 l'esecuzione dei lavori analoghi per committenti pubblici, costituito dall'aver svolto lavori, per un certo importo, in una certa categoria.

*** * ***

Si rammenta che in applicazione dell'art 216 comma 14 del Codice, in attesa dell'adozione del Regolamento di cui all'art.216 com 27-octies del Codice, alla presente procedura si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla Parte II Titolo III (artt. da 60 a 96: sistema di qualificazione delle imprese), nonché gli allegati e le parti ivi richiamate del Regolamento.

I concorrenti possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all'art. 61, comma 2, del Regolamento.

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

La stazione appaltante acquisisce i documenti comprovanti l'assenza di motivi di esclusione e il possesso dei requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnica ed economico finanziaria mediante la banca dati prevista dall'art. 81 del d.lgs. n. 50/2016, operando in via transitoria mediante il sistema AVCPass, secondo quanto previsto dall'art. 216, comma 13 dello stesso decreto e con le modalità specificate nel presente disciplinare di gara in relazione all'acquisizione delle varie tipologie di documenti.

Tutti gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura di gara devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPass, al fine di consentire, in caso di verifica, alla stazione appaltante di acquisire i documenti relativi ai requisiti degli stessi, accedendo al sistema dal sito internet dell'Autorità nazionale Anticorruzione, nella apposita sezione.

In relazione alla verifica, la stazione appaltante **richiede all'operatore economico sottoposto a verifica i soli documenti in sua esclusiva disponibilità necessari per la comprova dei requisiti, intesi quali mezzi di prova ai sensi dell'art. 86 del d.lgs. n. 50/2016,** richiedendo che siano resi disponibili nel sistema AVCPass, anche considerando quanto indicato dall'Anac nella propria deliberazione n. 157/2016.

7.2 Prescrizioni stabilite a pena di esclusione per i concorrenti con idoneità plurisoggettiva e per i consorzi.

Requisito di idoneità professionale

7.2.1 Il requisito di idoneità professionale di cui al precedente punto 7.1.1 (iscrizione alla CCIAA) deve essere posseduto:

a) nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, già costituito o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, **da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete;**

b) nell'ipotesi di consorzi di cui all'art 45 comma 2 lett b) e c) del Codice deve essere posseduto **dal consorzio e dalle consorziate indicate come esecutrici.**

Requisiti di qualificazione

7.2.2. Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di concorrenti, di tipo **orizzontale,** i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti al precedente punto 7.1.2 ai sensi dell'art. 92, comma 2 del Regolamento (che continua ad applicarsi in virtù dell'art. 216, comma 14 richiamato dall'art. 83, comma 2 del Codice) devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella **misura minima del 40%**; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella **misura minima del 10%** di quanto richiesto all'intero raggruppamento. **L'impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria.**

In caso di RTI orizzontale formata solo da due imprese, la mandataria dovrà, pena l'esclusione, possedere una qualificazione minima superiore al 50%.

7.2.3. Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di concorrenti di tipo **verticale**, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti, ai sensi dell'art. 48, comma 6 del Codice, devono essere posseduti **dalla capogruppo nella categoria prevalente per il relativo importo**; per i lavori scorporati ciascuna mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola.

7.2.4. I requisiti relativi alle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente e/o alle categorie scorporabili possono essere assunte da un raggruppamento di tipo orizzontale, costituendo un raggruppamento di tipo **misto** (art 48 comma 6 ultimo periodo del Codice).

7.2.5. Nel caso di **consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro** costituti a norma della legge 25 giugno 1909 n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1974 n. 1577 e s.m.i. e **i consorzi di imprese artigiane** di cui alla legge 8 agosto 1985 n. 443 di cui all'**art. 45 comma 2 lett. b) del Codice** e i **consorzi stabili** costituiti anche in forma di

società consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del Codice civile, **di cui all'art. 45, comma 2 lett. c) del Codice,** i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti al precedente paragrafo 7.2 **devono essere posseduti e comprovati come previsto dall'art 47 del Codice.**

Ai sensi dell'art. 47 comma 2 del Codice, i consorzi stabili di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f) eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), ai propri consorziati non costituisce subappalto *(comma così sostituito dall'art. 1, comma 20, lettera i), della legge di conversione del decreto sblocca-cantieri).*

7.2.6 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 83, comma 8 del Codice, per i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere d), e), f), g) del codice, la quota di requisito posseduta dai singoli soggetti concorrenti componenti i RTI, consorzi ordinari, le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete e i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE), deve essere adeguata alle rispettive quote di lavori assunti.

8. AVVALIMENTO

Non è ammesso il ricorso all'istituto dell'avvalimento:

a) per la dimostrazione dei **requisiti generali** e del requisito **di idoneità professionale di cui al precedente paragrafo 7.1.1;**

b) per le lavorazioni relative alla categorie SIOS di importo superiore al 10% dell'importo totale dei lavori, ai sensi dell'art. 89, comma 11 del codice.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene**, a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente, qualora sia necessaria l'indicazione della terna dei subappaltatori.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la **sostituzione dell'ausiliaria**, il RUP richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

E' sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta. A tal fine si richiama quanto precisato sul punto nel paragrafo 14 del presente disciplinare.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti dei lavori che intende subappaltare o concedere in cottimo nei **limiti di legge** fermo restando che - come stabilito dall'art. 105 comma 1 del d.lgs. 50/2016 - in ogni caso le attività oggetto del presente appalto devono essere eseguite in proprio dall'aggiudicatario e che la quota subappaltata non sia tale da tradursi in una sostanziale elusione del divieto di cessione del contratto. Nel caso di ricorso al subappalto l'operatore economico deve sempre indicare nel **DGUE, parte II, sezione D) o nella domanda di partecipazione alla gara (Modello Allegato 1)** le lavorazioni e la relativa quota che intende eventualmente subappaltare. In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Il concorrente singolo o raggruppato che, con riferimento ai requisiti richiesti per le **categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria**, **intenda qualificarsi, tramite subappalto (subappalto qualificatorio) e ferme le precisazioni di cui al paragrafo 7.1.2 è obbligato ad indicare in sede di partecipazione alla gara (preferibilmente nel DGUE, Parte IV, punto C) n. 10 o nella domanda di partecipazione alla gara (Modello Allegato 1) pena l'esclusione dalla gara, non sanabile con soccorso istruttorio,** la volontà di subappaltare l'esecuzione delle lavorazioni ricondotte alle categorie scorporabili - a qualificazione obbligatoria- per la quale non possieda i requisiti richiesti.

Si precisa che non viene richiesta l'indicazione dei subappaltatori dei quali si intenda far ricorso in caso di aggiudicazione, nè quindi la produzione di DGUE da parte di quest'ultimi. Inoltre ai sensi dell'art. 1 comma 18, secondo periodo, della legge di conversione del DL 32/2019 (legge 14 giugno 2019 n. 55) nella presente procedura **non viene richiesto di indicare la terna dei subappaltatori** in quanto l'applicazione della disposizione di cui all'art 105 comma 6 è sospesa fino al 31/12/2020.

I subappaltatori o i subcontraenti che eseguiranno una o più delle attività di cui all'art. 1, comma 53 della legge 190/2012 [vale a dire a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi; c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; e) noli a freddo di macchinari; f) fornitura di ferro lavorato; g) noli a caldo; h) autotrasporti per conto di terzi; i) guardianìa dei cantieri], dovranno essere **obbligatoriamente iscritti negli appositi elenchi (*white list*) di cui al comma 52 dell'art. 1 della citata legge 190/2012.**

Nel caso di autorizzazione di subappalti, qualora ricorra una delle ipotesi di cui all'**art. 105, comma 13 del Codice**, l'Amministrazione Comunale **corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo dovuto** per le prestazioni dallo stesso subappaltatore eseguite, secondo quanto previsto dal Capitolato speciale d'appalto. Invece in tutti i casi in cui la stazione appaltante non proceda al pagamento diretto del subappaltatore, l'appaltatore dovrà trasmettere fattura quietanzata del subappaltatore e/o sub contraente entro il termine di venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei propri confronti. In caso di omessa trasmissione della fattura quietanzata la stazione appaltante sospenderà il successivo pagamento nei confronti dell'appaltatore.

Si precisa che l'affidatario **prima dell'inizio della prestazione,** dovrà comunicare alla stazione appaltante per **tutti i subappalti** nonché **i sub-contratti che non sono subappalti,** stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del subappaltatore/sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Qualora all'interno dei predetti subappalti/sub-contratti rientrino prestazioni di cui all'art. 1, comma 53, della legge 190/2012, il subappaltatore/sub-contraente dovrà essere iscritto ***negli appositi elenchi (white list)*** **di cui al comma 52 della citata legge 190/2012.**

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, **pari al 2% del prezzo base dell'appalto** e precisamente di importo pari ad **€ 15.790,00=** salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.

2) **una dichiarazione di impegno,** da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto.

L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

a. in **titoli del debito pubblico** garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, **in contanti, con bonifico, in assegni circolari,** con versamento sul Conto di Tesoreria del Comune di Ravenna che ha il seguente **CODICE IBAN: IT76 H 06270 13199 T20990000002,** precisando come causale che trattasi di garanzia provvisoria ed **indicando il CIG** (codice identificativo della gara) e l'oggetto dell'appalto. In questo caso è sufficiente caricare a sistema la copia scansionata della ricevuta bancaria di deposito della somma.

c. **fideiussione bancaria o assicurativa** rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è **conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.**

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/

-http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

-http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;

2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;

3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19/1/2018 n. 31 (G,U. 10/4/2018 n. 83) di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze, essere conformi agli schemi di polizza tipo contenuti nell' <<Allegato A - Schemi Tipo>> al predetto decreto;

4) avere validità per **360 giorni** dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;

5) **prevedere espressamente:**

a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;

b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;

c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

7) omissis

8) **essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;**

9) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori **180 giorni**, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere caricate alternativamente su Piattaforma Telematica **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- (*in caso di garanzia nativa digitale*) file firmato digitalmente dal soggetto munito di idonei poteri del garante (banca o compagnia di assicurazione od intermediario autorizzato ai sensi della vigente normativa);

- (*in caso di garanzia nativa analogica*) copia scansionata dell'originale analogico firmato digitalmente da un legale rappresentante dell'operatore economico offerente in segno di attestazione di conformità della copia informatica all'originale analogico.

In caso di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo **è ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente **segnala e documenta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti aggiornati ai requisiti delle nuove revisioni delle norme ISO 9001:2015** e **ISO 14001:2015**. In questi casi è sufficiente caricare a sistema i file delle certificazioni possedute anche se non firmate digitalmente oppure una dichiarazione sostitutiva con la quale si dichiari il possesso delle certificazioni indicando altresì i relativi estremi e gli organismi che le hanno rilasciate.

In caso di partecipazione in forma associata, **la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità** di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;

b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

11.1. Si richiede ai concorrenti, a pena di esclusione, di effettuare un sopralluogo nei luoghi oggetto di intervento. Il sopralluogo dovrà essere effettuato dal:
- titolare o rappresentante legale dell'impresa, come risultante da certificato CCIAA;
- direttore tecnico, come risultante da certificato CCIAA;
- dipendente munito di delega e/o procura notarile rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa;
-soggetto diverso munito di procura notarile rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa e che contempli tra l'altro la specifica attività di effettuazione sopralluoghi per la partecipazione agli appalti pubblici.

Si puntualizza che per dipendente munito di delega e/o procura notarile rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa si intenderà il soggetto con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato o determinato, o co.co.co e co.co.pro. Non saranno riconosciute valide altre tipologie di rapporto quali lavoratori occasionali temporanei con incarichi di lavoro autonomo o titolari di vaucher.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può, relativamente al presente appalto, ricevere l'incarico da più concorrenti. Il soggetto che abbia delega/procura da più operatori economici potrà effettuare il sopralluogo richiesto per la presente gara solo per uno di essi.

Il sopralluogo dovrà tassativamente avvenire con l'assistenza di un dipendente del Comune.

Il sopralluogo dovrà essere effettuato esclusivamente in una delle seguenti giornate:
- 24.03.2020
- 31.03.2020
- 07.04.2020

La visita deve essere **prenotata telefonicamente al numero di tel. +39-0544-482748 (Nicoletta De Laurentis)** e confermata alla seguente mail: **ndelaurentis@comune.ra.it** indicando nome e cognome, con i relativi dati anagrafici delle persone incaricate di effettuarlo.

Le prenotazioni dovranno tassativamente pervenire entro e non oltre le ore 13,00 del giorno lavorativo precedente a quello stabilito per il sopralluogo.
All'atto del sopralluogo ciascun incaricato deve sottoscrivere il documento, a conferma dell'effettuato sopralluogo e del ritiro della relativa dichiarazione attestante tale operazione.

11.2. In caso di **consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c)** del Codice il sopralluogo deve essere effettuato o dal consorzio oppure, su delega del consorzio, da parte di almeno una delle consorziate indicate in fase di gara per l'esecuzione.

Relativamente ai sopralluoghi in caso di R.T.I. o consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45 del codice, i soggetti persone fisiche delle imprese del R.T.I. o del consorzio o delle consorziate che possono effettuare il sopralluogo, sono le stesse indicate al precedente punto 11.1, con riferimento alle imprese singole. Quindi nel caso il sopralluogo venga effettuato da un dipendente della consorziata indicata questi si dovrà presentare con entrambe le deleghe (quella con cui il consorzio delega l'esecutrice al sopralluogo e quella del legale rappresentante dell'esecutrice con cui viene delegato il proprio dipendente)

In linea con la consolidata giurisprudenza (cfr Consiglio di Stato IV, 19.10.2015 n. 4778; IV, 17.2.2014 n. 744), si puntualizza che, **in caso di R.T.I. costituendo, l'obbligo di eseguire il sopralluogo posto a carico dei partecipanti va riferito a ciascun componente che costituirà il raggruppamento stesso**, per assicurare un'adeguata ponderazione dell'offerta e **l'attestato di sopralluogo rilasciato dalla stazione appaltante deve riferirsi a tutte le imprese partecipanti; l'esecuzione del sopralluogo da parte di una sola impresa del R.T.I. costituendo, presuppone obbligatoriamente che a tale impresa sia rilasciata regolare delega dalle altre imprese non partecipanti.**

Come precisato dal Consiglio di Stato, V, 19.2.2018 n. 1037, infatti, **la mancata effettuazione del sopralluogo da parte di tutte le imprese, ovvero l'esecuzione del sopralluogo da parte di una sola impresa in assenza delle deleghe previamente rilasciate, delle altre imprese facenti parte del R.T.I. costituendo,** e senza espliciti riferimenti alle ditte o al futuro raggruppamento, **rappresenta una carenza dell'offerta e del suo contenuto, come tale insanabile, dando pertanto luogo alla esclusione dalla gara.**

La mancata allegazione della presa visione dei luoghi oppure del certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione non darà luogo a soccorso istruttorio in quanto l'adempimento è verificabile d'ufficio in seduta pubblica mediante consultazione dall'elenco dei soggetti che hanno effettuato il sopralluogo tenuto dalla stazione appaltante stessa.

La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara.
Nella presente procedura, attivandosi la cosiddetta inversione procedimentale, la verifica della corretta esecuzione del sopralluogo sarà fatta d'ufficio.

Il punto di ritrovo per l'effettuazione del sopralluogo, sarà comunicato dal Servizio Edilizia Pubblica - U.O. Scolastica e Impianti Sportivi, al momento della conferma della prenotazione.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'A.N.A.C.

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€. 70,00 =**, secondo le modalità di cui alla delibera **19 dicembre 2018, n. 1174** recante "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2019" pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il **pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.**

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

La presentazione delle offerte da parte degli operatori economici dovrà avvenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12.30 del giorno 21.04.2020.

Le offerte, pena l'esclusione, dovranno essere presentate esclusivamente tramite il portale appalti accessibile al seguente indirizzo: https://appalti.comune.ra.it con le modalità prescritte nel presente disciplinare di gara e nel Manuale "Guida alla presentazione di offerta telematica".

Nel proseguio si utilizzerà il termine "busta" in senso logico-procedurale e non, ovviamente in senso fisico trattandosi di una procedura telematica. In particolare, la piattaforma telematica prevede il caricamento per fasi successive delle tre seguenti "buste":

***a) Busta amministrativa** il cui contenuto è indicato al successivo paragrafo 15;*
***b) Busta tecnica** il cui contenuto è indicato al successivo paragrafo 16;*
***c) Busta economica** il cui contenuto è indicato al successivo paragrafo 17.*

La piattaforma telematica è strutturata in maniera tale che la stazione appaltante, tramite gli organi e gli uffici competenti, potrà "aprire" le buste in modo progressivo e consecutivo, dovendo necessariamente "aprire" e controllare il contenuto della amministrativa prima di aprire quella tecnica ed "aprire" e controllare quest'ultima prima di "aprire" la busta economica. Quindi con l'espressione "aprire" le "buste", trattandosi di procedura telematica si intende la fase procedurale / informatica di accesso per la prima volta ai file contenuti nella "busta" stessa e non ad una operazione fisica, come in caso di gara tradizionale con buste cartacee.

*Si evidenzia che l'asterisco **(*)** posto a fianco di campi o file da caricare nelle pagine del portale appalti indica l'obbligatorietà della compilazione / caricamento degli stessi imposta dalla piattaforma telematica per procedere con le successive fasi. Tuttavia l'operatore economico, con riferimento alle dichiarazioni o documenti obbligatori, deve SEMPRE fare riferimento alle indicazioni del disciplinare di gara, tenendo conto della forma di partecipazione e allegare tutta la documentazione richiesta.*

I documenti (file) caricati (upload) all'interno della piattaforma telematica dall'operatore economico in relazione alla presente procedura dovranno essere sottoscritti, in tutti i casi nei quali venga espressamente richiesto nel presente disciplinare, con una firma digitale con le caratteristiche prescritte nelle premesse del presente disciplinare.

***È responsabilità degli operatori economici, in ogni caso, l'invio tempestivo e completo di quanto richiesto nel termine perentorio indicato** nel presente disciplinare di gara, tenendo conto che la piattaforma telematica non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione delle offerte **("Fine ricezione offerte").** Si invitano pertanto gli operatori economici ad avviare tali attività con **adeguato anticipo** rispetto al termine perentorio di scadenza onde evitare la mancata trasmissione dell'offerta per decorso di tale termine. Qualora un concorrente riscontri difficoltà nel caricamento dell'offerta a causa di un malfunzionamento della piattaforma telematica dovrà comunicarlo in orario lavorativo alla stazione appaltante e/o al call center indicato nelle premesse almeno un giorno lavorativo precedente quello ultimo stabilito per la presentazione delle offerte producendo documentazione idonea (come gli "screenshot" delle schermate di segnalazione di errori).*
Il concorrente che riscontri problemi in fase di trasmissione dell'offerta l'ultimo giorno utile rimarrà totalmente responsabile della eventuale mancata ricezione dell'offerta senza nulla poter imputare alla stazione appaltante.

*Le offerte tardive, come già sopra evidenziato, non potranno essere acquisite dalla piattaforma telematica e pertanto **saranno considerate escluse** ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.*

*Si raccomanda di prestare la massima attenzione nelle operazioni di caricamento degli allegati all'interno delle "buste" pertinenti. L'indicazione della propria offerta economica nell'ambito della "busta" A contenente la documentazione amministrativa **comporterà l'esclusione** per violazione del principio di segretezza delle offerte economiche.*
*Si precisa, inoltre, che qualora l'operatore economico avesse la necessità di fornire informazioni aggiuntive, potrà caricare le suddette informazioni, in appositi parametri denominati "ULTERIORE DOCUMENTAZIONE**".***

Entro il termine indicato per la presentazione delle offerte i concorrenti possono annullare l'offerta presentata e ripresentarla. Non saranno invece ammesse né integrazioni all'offerta già presentata, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all'interno dell'offerta stessa.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

*Si ricorda, infine, che per informazioni o supporto nelle operazioni di inserimento e trasmissione della documentazione e dell'offerta, gli operatori economici potranno **contattare il Call Center** come indicato in premessa.*

Le dichiarazioni di cui ai paragrafi: 15.1 (Domanda di partecipazione); 15.2 DGUE; 15.3.1 Dichiarazioni integrative; 15.3.3 Dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati potranno essere redatte sui modelli predisposti dalla stazione appaltante. Anche le parti delle offerte tecniche relative a criteri tabellari o on/off e le offerte economiche potranno essere redatte sui modelli predisposti dalla stazione appaltante laddove presenti e disponibili sul portale appalti.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Modalità di sottoscrizione digitale

*Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, l'istanza di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica **devono essere sottoscritte digitalmente** dal rappresentante legale*

del concorrente o suo procuratore ***con firma digitale avente tutte caratteristiche prescritte nelle premesse del presente disciplinare****.*

Non necessità della produzione di copia di un documento identità

Relativamente alla presente procedura condotta tramite una piattaforma telematica, ai sensi del combinato disposto dell'art. 38, comma 2, del dpr 445/2000 e dell'art. 65 del d.lgs. 82/2005 sia per l'istanza di partecipazione che per le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ***prodotte con firma digitale non è necessario produrre copia di un documento di identità del sottoscrittore****, anche se i concorrenti, al fine di velocizzare tutti gli controlli dei competenti organi della stazione appaltante, possono comunque trasmette o con un autonomo file o nell'ambito di un altro file una* ***copia scansionata*** *di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore stesso. In questo caso è sufficiente una sola copia del documento di identità per tutte le istanza e dichiarazioni prodotte per la procedura in oggetto.*

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

-il **mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile** mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;

- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

- la mancata produzione **della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento**, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta come di seguito specificato.

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. come il mandato collettivo speciale o l'impegno a conferire mandato collettivo, oppure il pagamento del contributo all'ANAC), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegnerà al concorrente un termine **non superiore a dieci giorni** perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Per quanto riguarda l'avvalimento, si precisa che, fermo restando che la mancata espressione, fin dalla presentazione dell'offerta, della volontà di utilizzare l'istituto dell'avvalimento per soddisfare la richiesta di requisiti di cui l'offerente è carente non può essere sanata tramite soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione dell'ausiliaria e/o del contratto di avvalimento di cui, rispettivamente al terzultimo e penultimo periodo del primo comma dell'art. 89 del d.lgs. 50/2016, può invece essere sanata tramite soccorso istruttorio purchè l'offerente sia in grado di dimostrare che la suddetta dichiarazione e/o contratto di avvalimento siano stati formati prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte. In tal caso la **prova inerente la certezza della data di sottoscrizione di tali documenti è a carico dell'offerente.** Si precisa che nel caso di contratto di avvalimento perfezionato tramite atto pubblico notarile o scrittura privata autenticata la prova della data della sottoscrizione potrà essere fornita tramite dichiarazione del pubblico ufficiale rogante o che ha autenticato le sottoscrizioni. La mera firma digitale non è invece ritenuta idonea a fornire prova di "data certa" a meno che le firme digitali utilizzate non siano tutte dotate della funzione di marcatura temporale riconosciuta. Non sarà ritenuta idonea a fornire prova della certezza della data di sottoscrizione nemmeno una dichiarazione resa ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, in quanto la stessa ovviamente nulla può dimostrare in ordine

alla data effettiva della sottoscrizione, trattandosi di dichiarazione unilaterale resa proprio dal soggetto tenuto a fornire la prova in questione (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 20 agosto 2019 n. 5747).

Subappalto qualificatorio

Il concorrente non in possesso di tutti i requisiti richiesti che intenda utilizzare il "subappalto qualificatorio", per soddisfare i requisiti di cui è carente dovrà, pena l'esclusione, indicare la volontà di subappaltare le lavorazioni per le quali sono richiesti i requisiti di cui è carente fin dalla presentazione dell'offerta. Tale mancanza non potrà essere sanata tramite soccorso istruttorio.

15. CONTENUTO DELLA "BUSTA" A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta A deve contenere quanto specificato nei seguenti sottoparagrafi.

15.1. DOMANDA/ISTANZA DI PARTECIPAZIONE – *utilizzando preferibilmente il Modello 1_Domanda/Istanza di partecipazione e, se del caso, i Modello 1 bis _per RTI costituende e Modello 1-ter _per Avvalimento (in caso di ricorso all'avvalimento).*

La domanda di partecipazione è redatta preferibilmente secondo il ***Modello 1_ Domanda/Istanza di partecipazione***, e contiene tutte le informazioni e dichiarazioni di seguito specificate. In seguito si useranno come sinonimi i termini domanda e istanza di partecipazione.

Per quanto riguarda **l'assolvimento dell'imposta di bollo** relativa alla presentazione dell'offerta si precisa che relativamente alla presente procedura telematica l'imposta è dovuta nella misura forfettaria di **Euro 16,00**.

Il bollo potrà esser pagato alternativamente mediante modello F23 oppure con contrassegno telematico allegando all'interno della busta A), copia scansionata del Mod. F23 quietanzato o del MOD. di attestazione di assolvimento dell'imposta di bollo senza necessità di sottoscrizione digitale, come indicato nel successivo sottoparagrafo 15.3.2 punto 19.

Il concorrente indica la **forma** singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il **ruolo** di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda deve essere sottoscritta con firma digitale generata con dispositivi validi in base a quanto prescritto nelle premesse del presente disciplinare (paragrafo 1):

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, **dalla mandataria/capofila.**
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, **da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;**
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
  a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
  b. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

  Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta **dal consorzio medesimo.**

In caso di sottoscrizione da parte di un procuratore si richiede di allegare una **copia della procura**. Il predetto documento dovrà essere allegato sulla piattaforma telematica alternativamente:

i. in copia scansionata dell'originale analogico **sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'offerente o dal procurato stesso** *oppure,* in caso di procura nativa digitale, in duplicato informatico dell'originale ai sensi dell'art. 23-*bis* del CAD o file originale firmato digitalmente;

ii. ovvero, ai sensi dell'articolo 22, co. 2, del CAD, in copia per immagine su supporto informatico (ossia una scansione della procura formata in origine su supporto cartaceo) **corredata da dichiarazione di conformità all'originale rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ed asseverata secondo le regole del CAD.**

15.2 Documento di gara unico europeo (DGUE) firmato digitalmente, secondo il Modello 2_DGUE.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto. *Nel caso venga utilizzato il DGUE messo a disposizione dalla Stazione Appaltante questa parte è già compilata.*

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti, tra le quali quelle sul possesso di attestazione Soa necessaria per eseguire le lavorazioni oggetto dell'appalto.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, **allega:**

1) **DGUE reso e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'ausiliaria**, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;

2) **dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice resa compilando il Modello 1-ter al presente disciplinare, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'ausiliaria**, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente -

3) **dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice resa compilando il Modello 1-ter al presente disciplinare, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'ausiliaria** con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;

4) **originale o copia autentica del contratto di avvalimento, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'ausiliato e dal legale rappresentante dell'ausiliario**, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;

5) **PASSOE** dell'ausiliaria (se il nominativo dell'ausiliaria non è presente nel PASSOE del concorrente, senza necessità di sottoscrizione digitale se la copia cartacea scansionata contiene già la firma olografa)

6) omissis

Si precisa che, **in caso di ricorso all'avvalimento si richiede che l'ausiliario indicato, dichiari i dati identificativi dei soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice, preferibilmente utilizzando il Modello 3 – *Elenco soggetti art. 80, comma 3 Codice***, allegato al presente disciplinare di gara - da sottoscriversi digitalmente da parte del legale rappresentante dell'ausiliaria.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, **pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto**, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

(*Eventuale) Dichiarazioni personali che possono essere rese personalmente dai soggetti che ricoprono le cariche di cui all'art. 80, comma 3 del codice.*

Nel caso in cui il legale rappresentante (o suo procuratore) dell'operatore economico partecipante **non ritenga di dichiarare l'assenza o la presenza di eventuali** sentenze di condanne passate in giudicato o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura

penale **per conto di tutti o parte delle persone fisiche che rivestono i ruoli di cui all'art. 80, comma 3 del Codice preferibilmente nel Modello 4 predisposto dalla stazione appaltante, ciascuno dei suddetti soggetti persone fisiche, sia in carica che cessati nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara, dovrà produrre per sé la suddetta dichiarazione** utilizzando preferibilmente il ***Modello 4 bis_ dichiarazioni personali dei soggetti di cui all'art 80 co. 3 del Codice*****].**

In tal caso tali dichiarazioni devono essere **firmate digitalmente** da ciascuno dei soggetti stessi ovvero dovrà essere presentata copia scansionata dell'originale analogico delle suddette dichiarazioni rese da ciascuno dei soggetti dell'art 80 comma 3 del Codice sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante in segno di dichiarazione di conformità all'originale.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D - Parte III del DGUE).

Fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50", al decreto legge 135/2018 (c.d. decreto semplificazioni), convertito in legge 11 febbraio 2019, n. 12 e al D.L. 18 aprile 2019 n. 32 (c.d. decreto sblocca-cantieri) convertito con legge 14 giugno 2019, n. 55, **ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa** in ordine al possesso dei requisiti di cui **all'art. 80 e comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice** – ed anche in ordine al possesso dei requisiti di cui **all'art. 80, comma 5 lett. c), c-bis), c-ter) e c-quater) del Codice**. Per tali dichiarazioni è possibile utilizzare il **Modello 4_Ulteriori dich. ai sensi art. 80 commi 1 e 5** come esplicitato al successivo paragrafo 15.3.1.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando le seguenti sezioni:

a)la **sezione A** per dichiarare il possesso del requisito relativo all' idoneità professionale di cui par. 7.1 del presente disciplinare;

b) omissis;

c) **"omissis"** (**la sezione C** è per dichiarare il possesso dei requisiti di cui al par. 7.1.2, lett. b) del disciplinare - laddove non si è in possesso di attestazione SOA per la/e categoria/e scorporabile/i). La descrizione precisa dei lavori eseguiti potrà essere effettuata anche nel **Mod. 1**_ Istanza di partecipazione alla gara. **Si precisa che nei CEL dovrà essere menzionata espressamente la/e Cat. richiesta/e nel presente disciplinare di gara o comunque dovranno essere individuati i lavori riconducibili a tale/i categoria/e.** Qualora ciò non fosse possibile dovrà essere prodotta documentazione (ad es. copia del contratto o del CSA o del computo metrico estimativo dell'appalto) dai quali si possa evincere in modo inequivoco la natura dei lavori stessi.

d) **la sezione D** - SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITA' E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- in caso di impresa singola, dall'impresa stessa;

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;

-nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;

- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

ed inoltre, *come già richiesto sopra relativamente alla* ***Parte II del DGUE***

- in caso di avvalimento, oltre che dall'ausiliata anche dall'ausiliaria.

In caso di i**ncorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda**, le dichiarazioni di cui all'art. **80, commi 1, 2 e 5, lett. l)** del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

15.3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

1. **dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice** per individuare i quali si fa riferimento al Comunicato del Presidente dell'ANAC dell' 8 novembre 2017, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta [utilizzando preferibilmente il ***Modello 3_Elenco soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice***];

1-*bis*. dichiara [utilizzando preferibilmente il ***Modello 4_ Ulteriori dichiarazioni ai sensi dell'art. 80 commi 1 e 5 Codice*** ed eventualmente il ***Modello 4 bis_ dichiarazioni personali dei soggetti di cui all'art 80 co. 3 del Codice***] tutte le condanne o sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del c.p.p. a carico dei soggetti di cui al terzo comma dell'art. 80 del Codice ed inoltre *[fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, al DL 135/2018 e al DL 32/2019 come convertito con legge 55/2019]*:

- dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-*bis*) e f-*ter*) del Codice;

- dichiara - al fine di fornire alla stazione appaltante tutti gli elementi e le informazioni per le valutazioni di esclusiva competenza della stessa relative alla presenza o meno delle cause di esclusione di cui all'**art. 80 comma 5 del Codice** (con particolare riferimento alle **lettere c), c-*bis*, c-*ter* e *c-quater*)**- tutti i fatti e tutte le situazioni che potrebbero integrare ipotesi di gravi illeciti professionali come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, precedenti risoluzioni contrattuali, comminazioni di penali, condanne al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, contenziosi sul rispetto dei diritti dei lavoratori ecc., senza omettere nessuna informazione in quanto ogni tipo di valutazione è di stretta competenza della stazione appaltante.

Tutte le dichiarazioni di cui ai precedenti punti 1 e 1-bis devono essere presentate da tutti i soggetti indicati al precedente paragrafo 15.2 tenuti a presentare il DGUE (quindi da tutti gli operatori che partecipano in forma congiunta in caso di RTI, dall'ausiliaria in caso di avvalimento, ecc...).

2. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, *[in caso di pubblicazione dei prezzi di riferimento da parte dell'ANAC inserire:* "ivi compresi i prezzi di riferimento pubblicati dall'ANAC"*]* che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei *servizi/fornitura*, sia sulla determinazione della propria offerta;

3. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;

4. "omissis";

5. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal **Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante** accessibile al link http://www.comune.ra.it/Amministrazione-Trasparente/Disposizioni-generali/Atti-generali/Codice-disciplinare-e-codice-dicomportamento/Codice-di-comportamento-nazionale-e-Codice-di-comportamento-del Comune-di-Ravenna e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

6. accetta, ai sensi dell'art. 100, comma 2 del Codice, nell'ipotesi in cui risulti aggiudicatario, i requisiti particolari per l'esecuzione del contratto previsti nel Capitolato Speciale di appalto;

7. si impegna a sottoscrivere la dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi di cui all'allegato I al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2012, allegata al contratto;

8. dichiara di essere o non essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*), istituito presso la Prefettura competente oppure dichiara di aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*);

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

9. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

10. dichiara di aver preso visione dei luoghi ed **allega** il certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi **(sopralluogo)** in cui deve essere eseguita la prestazione;

11. indica i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA, indica l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;

12. dichiara di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241– la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara, oppure di autorizzare l'accesso a tutta la documentazione amministrativa prodotta per la partecipazione alla presente gara e contenuta nella busta "A" e di non autorizzare l'accesso relativamente alle specifiche parti della propria offerta tecnica che contengono segreti tecnici o commerciali, come motivato o comprovato con specifica dichiarazione e/o documentazione inclusa nella busta "B" contenente l'offerta tecnica ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice, e *se del caso dichiara di* non autorizzare l'accesso alle giustificazioni dei prezzi che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. A tal proposito la stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati;

13. ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" ed ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali contenuta nel Disciplinare di gara e di essere consapevole che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara e per le finalità ivi descritte, e di essere stato informato circa i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 196/2003 e di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE n. 2016/679;

Per gli operatori economici che abbiano depositato domanda di cui all'art. 161 del RD 16 marzo 1942 n. 267 nelle more del deposito del decreto di cui all'art. 163 del RD 267/1942

14. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal competente Tribunale, nonché indica il soggetto ausiliario richiesto dall'art 110 comma 4 del Codice. Con riferimento al necessario avvalimento si applica l'art 89 del Codice e quanto previsto dal presente disciplinare per il ricorso all'istituto dell'avvalimento.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

14. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal competente Tribunale, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. Ai sensi dell'art 186-bis comma 5 lett a) del R.D. 267/1942 l'operatore economico dovrà inoltre presentare la relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto, da inserire nella busta A "Documentazione amministrativa".

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 15.3.2, dai punti n. 2 al punto 14, potranno essere rese nell'ambito della domanda di partecipazione ***Modello 1_ Domanda/Istanza.***

In caso di avvalimento, le dichiarazioni integrative sono, inoltre, presentate da ciascuna ausiliaria:

- con riferimento al punto **n. 1, utilizzando preferibilmente il *Modello 3_Elenco soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice* e 1-bis** (integrazioni al DGUE ed elenco soggetti di cui all'art. 80, comma 3); con riferimento alle dichiarazioni di cui al **punto 1bis** utilizzando preferibilmente il ***Modello 4_ Ulteriori dichiarazioni ai sensi dell'art. 80 commi 1 e 5 Codice*** ed eventualmente ***Modello 4 bis_ dichiarazioni personali dei soggetti di cui all'art 80 co. 3 del Codice;***

- con riferimento ai punti n. 5 (codice di comportamento); **n. 8** (white list)**, n. 9** (operatori non residenti) e **n. 13** (privacy) utilizzando preferibilmente il ***Modello 1 ter_ per Avvalimento*.**

15.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

15. File relativo al Passoe (di cui all'art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016) relativo al concorrente **firmato digitalmente *oppure* copia scansionata dello stesso senza necessità di sottoscrizione digitale se la copia cartacea scansionata contiene già la firma olografa.** In aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, nel PASSOE del concorrente deve esser indicata anche l'ausiliaria.

Si precisa che:

i. i consorzi stabili, i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese artigiane dovranno produrre un PASSOE nel quale siano indicate le consorziate esecutrici delle prestazioni contrattuali;

ii. i R.T.I. e i consorzi ordinari, costituiti e costituendi, dovranno produrre un PASSOE nel quale siano indicati tutti i componenti del R.T.I. o del consorzio ordinario.

16. **Garanzia provvisoria** con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice da prodursi con le modalità precisate al precedente paragrafo 10;

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice, presentare anche:

17. Copia della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione che può essere allegata senza sottoscrizione digitale ;

18. Ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC che può essere allegata senza sottoscrizione digitale (in alternativa alla dichiarazione sostitutiva con cui si dichiara il possesso delle certificazioni, indicando altresì i relativi estremi gli organismi che le hanno rilasciate da indicare nella domanda di partecipazione alla gara – Modello 1);

19. Documento di **comprova del pagamento dell'imposta di bollo di Euro 16,00** relativa all'istanza di partecipazione.

A tal fine l'operatore economico potrà procedere ***alternativamente***:

-**mediante il pagamento tramite il modello F23** dell'Agenzia delle Entrate con le modalità indicate nel sito dell'Agenzia delle Entrate [Home – Schede – Pagamenti – F23 - Come versare] raggiungibile cliccando ***qui*** - ove è presente anche un programma di compilazione per il Modello F23 on line [Home – Schede – Pagamenti – F23 -Softaware di compilazione F23] raggiungibile direttamente cliccando ***qui***.

Per chi scelga di pagare l'imposta di bollo tramite il modello F23 sarà anche possibile utilizzare il modello caricato nella piattaforma telematica in formato pdf editabile e posto tra i documenti a base di gara.

Nella compilazione del modello F23 si invitano i concorrenti ad attenersi alle relative istruzioni presenti nel documento AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO F23, nel sito dell'Agenzia delle Entrate al link sopra indicato ed alle seguenti indicazioni: nel campo 6. *Ufficio o Ente* inserire **TGZ** (che è il codice dell'ufficio territoriale di Ravenna nella Tabella dei codici degli uffici finanziari, Provincia di Ravenna – nel campo 11. *Codice Tributo* inserire **456T** nel campo 10. *Estremi dell'atto o del Documento* inserire anno e CIG nel campo 12. *Descrizione* lasciare **IMPOSTA DI BOLLO**). Nel caso si utilizzi il programma on line nel sito dell'Agenzia delle Entrate, nella prima maschera di compilazione proposta "F23 - Scelta del tipo di pagamento da effettuare" scegliere il campo *Altri casi*.
oppure

- acquistando contrassegno di Euro 16,00 e producendo il MOD. di attestazione di assolvimento dell'imposta di bollo caricato nella piattaforma telematica e posto tra i documenti a base di gara;

In entrambi i casi il concorrente dovrà caricare nel portale appalti copia scansionata del Mod. F23 quietanzato o del MOD. di attestazione di assolvimento dell'imposta di bollo senza necessità di sottoscrizione digitale.

In caso di raggruppamenti di imprese l'imposta di bollo da pagare è una sola per l'intero raggruppamento.

20. Scansione del certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi.

15.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo devono essere caricate nella piattaforma firmate digitalmente, a seconda della struttura singola o plurisoggettiva degli offerenti, da parte dei soggetti indicati nel precedente punto 15.1 mentre per le copie degli atti, mandati o contratti di seguito richiesti deve essere caricato nella piattaforma:

i. (*se l'originale è un documento nativo digitale*) il file originale firmato digitalmente da parte dei soggetti indicati nel precedente punto 15.1;
(*se l'originale è un documento nativo analogico cioè formato in origine su supporto cartaceo*):
ii. una copia scansionata dell'originale analogico sottoscritto digitalmente dai soggetti indicati nel precedente punto 15.1 e dal legale rappresentante **di ciascun componente** del RTI o consorzio ordinario o GEIE costituendo o dalla mandataria del RTI, consorzio ordinario o GEIE già costituito,

oppure

iii. copia per immagine, ai sensi dell'articolo 22, co. 2, del CAD, e quindi una scansione dell'originale analogico corredata da dichiarazione di conformità all'originale, sempre su documento informatico, rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- **atto di conferimento del mandato collettivo irrevocabile** con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata *(si veda sopra all'inizio del presente paragrafo 15.3.3 sulla modalità di produzione del file a seconda che l'originale sia digitale o analogico);*

- dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della mandataria in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti parti/categorie di lavori, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- **atto costitutivo e statuto** del consorzio o GEIE *(si veda sopra all'inizio del presente paragrafo 15.3.3 sulla modalità di produzione del file a seconda che l'originale sia digitale o analogico)* con indicazione del soggetto designato quale capofila.

- dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della mandataria in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti parti/categorie di lavori, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione (sottoscritta digitalmente da un legale rappresentante di ciascun operatore del raggruppamento o consorzio ordinario o GEIE costituendo, attestante:

  a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

  b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

  c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti parti/categorie di lavori, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica.

- contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete *(si veda sopra all'inizio del presente paragrafo 15.3.3 sulla modalità di produzione del file a seconda che l'originale sia digitale o analogico);*

- dichiarazione, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;

- dichiarazione, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi le parti parti/categorie di lavori, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria *(si veda sopra all'inizio del presente paragrafo 15.3.3 sulla modalità di produzione del file a seconda che l'originale sia digitale o analogico)*; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- dichiarazione - sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché dai legali rappresentanti di ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano

alla gara - che indichi le parti parti/categorie di lavori, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete ;

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- in caso di RTI costituito: contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e le parti parti/categorie di lavori, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 *(si veda sopra all'inizio del presente paragrafo 15.3.3 sulla modalità di produzione del file a seconda che l'originale sia digitale o analogico)*

- **in caso di RTI costituendo**: contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 *(si veda sopra all'inizio del presente paragrafo 15.3.3 sulla modalità di produzione del file a seconda che l'originale sia digitale o analogico)*, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

  a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

  b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

  c. le parti le parti/categorie di lavori, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 15.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione *(Modello 1_Domanda/Istanza di partecipazione*) ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima, oppure nel caso raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti nel *Modello 1 bis_ per RTI costituende*.

Le dichiarazioni integrative sono, inoltre, presentate da ciascuna ausiliaria con riferimento a **n. 1, 1bis** (integrazioni al DGUE ed elenco soggetti di cui all'art. 80, comma 3); **n. 5** (codice di comportamento); **n. 8** (white list); **n. 9** (operatori non residenti) e **n. 13** (privacy).

16. CONTENUTO DELLA "BUSTA" B – OFFERTA TECNICA

La busta B deve contenere l'offerta tecnica, come di seguito specificato.

L' Offerta tecnica deve articolarsi nei seguenti documenti:
1) relazione tecnico organizzativa, relativa ai **criteri di valutazione discrezionali A, B, C, D, E** indicati nella tabella di cui al successivo paragrafo 18.1, da caricarsi tramite l'upload di un unico file firmato digitalmente;
1b) ad integrazione di quanto indicato nel punto precedente, **specifico elaborato grafico** in formato A3 relativo al criterio di valutazione E - REALIZZAZIONE DI SISTEMA OMBREGGIANTE;
2) l'offerta relativa ai criteri di valutazione tabellari F - "Sostituzione controsoffitto" e G - "Capacità di applicazione misure per la gestione ambientale", da presentare, seguendo l'impostazione del **Modello 6)** predisposto dalla stazione appaltante;
3) Documentazione a comprova, relativa al criterio tabellare F (Capacità di applicazione misure per la gestione ambientale).

****

1) La **relazione tecnico organizzativa**, di cui al precedente punto 1), deve essere articolata in tanti paragrafi quanti sono i criteri di valutazione di tipo qualitativo A), B), C), D, E) evidenziati nel paragrafo 18.1 del presente disciplinare di gara.
La relazione tecnica nel suo insieme non può superare complessivamente le 3 pagine a video. Per pagina video si intende il formato A4. I concorrenti possono scegliere liberamente la lunghezza di ciascuno dei paragrafi, purché nel suo insieme, complessivamente, la **relazione non superi le 3 facciate a video**. Tale indicazione non riveste carattere

precettivo, tuttavia si invitano i concorrenti a rispettarla ai fini di consentire un utile lavoro della commissione giudicatrice che potrà così apprezzare con più rapidità i contenuti sostanziali dell'offerta tecnica stessa.

La mancata presentazione della stessa comporterà l'**esclusione del concorrente dalla gara**, mentre l'assenza di alcuni dei singoli paragrafi relativi ai criteri di valutazione discrezionali comporterà l'esclusione dell'offerta solo nel caso in cui la commissione ritenga che i contenuti della relazione presentata non siano sufficienti ad evidenziare l'idoneità e l'accettabilità dell'offerta in relazione all'oggetto dell'appalto.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel progetto, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.
Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara non possono presentare varianti in sede di offerta (varianti progettuali). Gli stessi, sempre nel rigoroso rispetto delle prescrizioni minime del capitolato tecnico e di tutte le altre condizioni stabilite nei documenti di gara, possono presentare in sede di offerta (per la parte tecnico/qualitativa) miglioramenti ed integrazioni, assumendo a riferimento i criteri di valutazione della parte tecnica-qualitativa elaborati della stazione appaltante e proposte di prestazioni volte a potenziare le specifiche tecniche/prestazionali, i processi e le condizioni generali o particolari descritte nel capitolato. Tali proposte non costituiscono varianti in sede di offerta (varianti progettuali).

La suddetta offerta tecnica, da inserirsi nella busta B), dovrà, **pena l'esclusione**, essere **firmata digitalmente** dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore e, in caso di concorrenti associati o con struttura plurisoggettiva (RTI, consorzi ordinari di concorrenti, GEIE, reti di imprese), dovrà essere **firmata digitalmente**, sempre **pena l'esclusione**, **da tutti i soggetti tenuti a sottoscrivere l'istanza di partecipazione alla gara indicati al precedente paragrafo 15.1.** e quindi:
a. in caso di operatore economico singolo, dal legale rappresentante dell'operatore economico medesimo;
b. in caso di R.T.I. o consorzi ordinari costituiti, dal legale rappresentante dell'impresa mandataria;
c. in caso di R.T.I. o di consorzi ordinari costituendi, dal legale rappresentante della mandataria nonché dal legale rappresentante di ciascuna mandante;
d. in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese artigiane, dal legale rappresentante del consorzio.

1b) Ad integrazione di quanto indicato nella relazione tecnico organizzativa, dovrà essere allegato **specifico elaborato grafico** in formato A3 relativo al criterio di valutazione E-REALIZZAZIONE DI SISTEMA OMBREGGIANTE;

Si precisa che, in generale, possono essere allegate **rappresentazioni grafiche** in formato più grande del formato A4, oltre alle tre pagine a video.
Le eventuali rappresentazioni grafiche, che non concorrono a determinare il numero massimo di facciate richieste, devono riportare solo ed esclusivamente disegni ed eventualmente legende dei simboli grafici, lasciando al concorrente la scelta del formato più idoneo a garantirne la leggibilità e la comprensione da parte dei commissari di gara. Eventuali testi, note e tabelle non verranno prese in considerazione.

2) All'interno della busta telematica B) inoltre, dovranno essere inseriti anche i documenti di **offerta relativi ai criteri di valutazione tabellari F, G** di cui al paragrafo 18.1, da predisporsi preferibilmente **secondo il Modello 6)** predisposto dalla stazione appaltante, **da firmarsi digitalmente** analogamente a quanto previsto per la firma digitale dell'offerta tecnica di cui al punto 1).
La mancata presentazione dell'offerta relativa ad entrambi i criteri di natura tabellare e/o la mancata sottoscrizione del documento che li recepisce comporterà l'attribuzione di un **punteggio pari a 0.** Invece la mancata offerta relativa solo ad uno dei criteri tabellari, comporterà l'attribuzione di un punteggio pari a 0 (=zero) per il criterio mancante.

3) Documentazione relativa al criterio tabellare G-Capacità di applicazione misure per la gestione ambientale). Pertanto, sempre all'interno della busta B) si chiede di inserire copia della certificazione (o dichiarare gli estremi della stessa - società di certificazione, n. certificato, data.... e l'indirizzo internet con il quale sia possibile raggiungere la pagina internet presso cui è possibile consultare/visionare la certificazione stessa), al fine di dimostrare il possesso di quanto sopra indicato;

***

L'offerta tecnica, pena l'esclusione, non dovrà contenere alcuna indicazione di carattere economico dalle quali si possa risalire all'entità del ribasso offerto dal concorrente.
Il metodo di assegnazione dei punteggi che verrà adottato relativamente ai predetti criteri di valutazione di natura tabellare, è dettagliatamente descritto nella citata tabella di cui al successivo paragrafo 18.1.

Si precisa che al fine di consentire alla stazione appaltante di indicare, nelle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice, l'eventuale presenza di documenti per i quali l'accesso è vietato o differito, così come previsto dall'art. 53

comma 5 lett a) del Codice, al concorrente è richiesto di **indicare precisamente le eventuali parti della propria offerta tecnica che costituiscono segreti tecnici o commerciali**, **fornendone adeguata motivazione o comprova** nel rispetto di quanto previsto dall'art. 53, comma 5, lett. a) del Codice. L'accesso può essere escluso sempre che il concorrente, in sede di offerta, dichiari preventivamente che talune informazioni costituiscono i detti segreti tecnici e commerciali, e sempre che l'amministrazione, cui pervenga un'istanza di accesso, ritenga fondatamente motivata e comprovata tale dichiarazione in precedenza resa.

Le eventuali parti della propria offerta tecnica che costituiscono segreti tecnici o commerciali possono essere individuate anche utilizzando le funzioni per il colore dei caratteri e/o dello sfondo dei caratteri stessi dei programmi di videoscrittura utilizzati per la stesura dell'offerta e/o altre forme grafiche (caratteri con bordi, ecc:) che devono essere espressamente indicate dai concorrenti per consentirne una rapida e certa individuazione.
Non potranno essere prese in considerazione dichiarazioni di diniego all'accesso a parti della propria offerta tecnica prive di adeguate ed esaustive motivazioni. Non costituiscono segreto commerciale tutte le tipologie di informazioni sottoposte a brevetto (in quanto la brevettazione costituisce procedura che rende pubbliche le stesse) o a deposito a fini di pubblicità tutelante.

17. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

La "busta" telematica C) deve contenere l'offerta economica, come di seguito specificato.

Per la presente procedura di gara la stazione appaltante ha scelto per la formazione della busta economica, nell'ambito delle funzioni disponibili sulla piattaforma telematica, la modalità ***"solo upload di documenti"***, per cui il file contenente l'offerta economica dovrà essere predisposto dall'operatore economico **preferibilmente utilizzando il Modello 5),** predisposto dalla stazione appaltante, da scaricare, compilare, firmare e caricare sulla piattaforma.

Si precisa che è richiesto, *a pena di esclusione,* l'indicazione nell'offerta economica (Modello 5):
1. il ribasso unico percentuale offerto per l'esecuzione dei lavori relativi sia alle prestazioni obbligatorie che a quelle opzionali- indicato in cifre ed in lettere - al netto degli oneri per la sicurezza e dei lavori in economia non soggetti a ribasso**, sull'importo soggetto a ribasso d'asta, pari ad €. 768.715,23** (di cui 687.017,49 euro per prestazioni obbligatorie ed euro 81.697,74 per prestazioni opzionali), *nonché, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice:*
- gli oneri economici relativi alla sicurezza aziendale;
- il costo della manodopera.

Tutti e tre i suddetti numeri dovranno essere espressi impiegando al massimo 5 decimali.

La suddetta offerta economica, da inserirsi nella busta C, dovrà **pena l'esclusione**, essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore e, in caso di concorrenti associati o con struttura plurisoggettiva (RTI, consorzi ordinari di concorrenti, GEIE, reti di imprese), dovrà essere firmata digitalmente, sempre **pena l'esclusione**, da tutti i soggetti tenuti a sottoscrivere l'istanza di partecipazione alla gara indicati al precedente **paragrafo 15.1.** e quindi:
a. in caso di operatore economico singolo, dal legale rappresentante dell'operatore economico medesimo;
b. in caso di R.T.I. o consorzi ordinari costituiti, dal legale rappresentante dell'impresa mandataria;
c. in caso di R.T.I. o di consorzi ordinari costituendi, dal legale rappresentante della mandataria nonché dal legale rappresentante di ciascuna mandante;
d. in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese artigiane, dal legale rappresentante del consorzio.
Si precisa altresì che la mancata sottoscrizione dell'offerta economica con le modalità sopra indicate non potrà essere sanata in sede di soccorso istruttorio e comporterà **l'esclusione** dalla presente procedura di aggiudicazione.

La busta telematica "C" relativa all'offerta economica dovrà inoltre contenere, pena l'esclusione:

2. La lista delle categorie di lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dei lavori, completata in ogni sua parte ed in base alla quale è determinato il prezzo complessivo nonché i prezzi unitari offerti.

La lista delle categorie di lavorazioni e forniture, dovrà pena l'esclusione, essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore e in caso di concorrenti associati o con struttura plurisoggettiva (RTI, consorzi ordinari di concorrenti, GEIE, reti di imprese), **dovrà essere firmata digitalmente, sempre pena l'esclusione, da tutti i soggetti tenuti a sottoscrivere l'istanza di partecipazione alla gara indicati al precedente paragrafo 15.1. e l'offerta economica di cui al precedente punto.**

Si precisa che gli offerenti dovranno **obbligatoriamente utilizzare la lista delle categorie di lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dei lavori posta tra i documenti a base di gara e predisposta dalla stazione appaltante**, **stampando l'originale in**

formato p7m, compilandolo, scansionandolo e firmarlo digitalmente. ***In alternativa*** gli offerenti potranno utilizzare un file dal contenuto equivalente, riproducendo la lista delle categorie **composta da 7 (=sette) colonne**, nelle quali sono riportarsi i seguenti dati: per ogni lavorazione e fornitura, nella prima colonna il numero di riferimento dell'elenco delle descrizioni delle varie lavorazioni e forniture previste in progetto, nella seconda colonna la descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture, nella terza colonna le unità di misura, nella quarta colonna il quantitativo previsto in progetto per ogni voce; nella quinta e sesta colonna, i prezzi unitari offerti per ogni lavorazione e fornitura (espressi in cifre nella quinta colonna ed in lettere nella sesta colonna) e nella settima colonna, i prodotti dei quantitativi risultanti dalla quarta colonna per i prezzi indicati nella sesta.

Si precisa che - **per le prestazioni a corpo (prestazioni obbligatorie)** - gli offerenti sono tenuti ad integrare o ridurre le quantità che valutano carenti o eccessive e ad inserire le voci e relative quantità che ritengono mancanti, rispetto a quanto previsto negli elaborati progettuali, alle quali applicare i prezzi unitari che ritengono di offrire. **Non potranno essere introdotte altre tipologie di modifiche alla lista delle categorie al di fuori di quelle sopra descritte.**

La lista delle categorie non può essere in nessun caso modificata pena l'inammissibilità dell'offerta. Quindi, nel caso in cui un concorrente per la formulazione dell'offerta - anziché **stampare, compilare e scansionare il file della lista predisposto dalla stazione appaltante** - riproduca autonomamente la lista in un altro file compilabile, deve mantenere inalterato il contenuto e la descrizione della lista predisposta dalla stazione appaltante, riproducendone fedelmente il contenuto. Nel caso in cui per errore materiale si presentassero delle differenze nella descrizione dei prezzi unitari fra la lista presentata e quella predisposta dalla stazione appaltante, farà fede quest'ultima e, conseguentemente, **il concorrente dovrà accettare espressamente – pena l'inammissibilità dell'offerta - di rimanere vincolato a quanto previsto, con particolare riferimento alle descrizioni dei prezzi, alla lista predisposta dalla stazione appaltante.**

Il PREZZO COMPLESSIVO OFFERTO rappresentato dalla somma di tali prodotti è indicato dal concorrente in calce alla lista delle categorie unitamente al conseguente RIBASSO PERCENTUALE rispetto all'importo complessivo posto a base di gara. Il prezzo complessivo ed il ribasso percentuale sono indicati in cifre ed in lettere.

Discordanze

In caso di discordanza tra il prezzo complessivo offerto ed il ribasso percentuale indicato in calce alla lista delle categorie (=Ri, nella formula di cui al successivo paragrafo 18 del presente disciplinare di gara)**, prevale quest'ultimo;** nel caso di differenza tra il ribasso in cifre e quello in lettere indicato in calce alla lista delle categorie, prevale sempre quello in lettere (C.d.S. Adunanza Plenaria n. 10 del 13.11.2015).

In ogni caso, in caso di discordanza fra quanto indicato nella dichiarazione di offerta economica di cui al precedente *punto 1* ***(****ribasso percentuale offerto per l'esecuzione dei lavori indicato in cifre ed in lettere - al netto degli oneri per la sicurezza e dei lavori in economia - non soggetti a ribasso indicato nel Modello 5))*, **con il ribasso percentuale indicato nella lista delle categorie di lavorazioni di cui al presente *punto 2.*** *(lista delle categorie di lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dei lavori, completata in ogni sua parte ed in base alla quale è determinato il prezzo complessivo nonché i prezzi unitari offerti),* **prevale sempre quanto indicato nella lista delle categorie.**

Anche nel caso in cui nella dichiarazione di offerta non venisse confermato il ribasso indicato nella lista, tale ribasso sarà comunque assunto dalla commissione per le valutazioni e sarà impegnativo per il concorrente.

Verifica conteggi

La stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procederà - relativamente ai lavori a corpo -alla verifica dei conteggi presentati dal concorrente nei cui confronti sia stata formulata la proposta di aggiudicazione, nella lista delle categorie presentata in offerta, tenendo per validi e immutabili i prezzi unitari e correggendo, ove si riscontrino errori di calcolo, i prodotti o la somma del prezzo complessivo offerto.

In caso di discordanza fra il prezzo complessivo risultante da tale verifica e quello risultante dal ribasso percentuale in lettere indicato in calce alla lista prevale quest'ultimo.

Per quanto riguarda la voce di prezzo (Num. Ord. TARIFFA 07.03.0060) per il quale in relazione al **criterio di valutazione F)** indicato nella Tabella di cui al paragrafo 18.1 del disciplinare di gara, vi è la possibilità di proporre, in sede di offerta tecnica la fornitura e posa di un controsoffitto in sostituzione di quello previsto in progetto, con caratteristiche migliorative, si precisa che nella lista, anche in caso di offerta da parte dell'operatore economico del controsoffitto con le predette caratteristiche migliorative, in ogni caso non dovrà essere modificata la relativa voce descrittive del prezzo unitario del prodotto posto a base di gara.

Nel caso di cui sopra, qualora si effettui una verifica di congruità, gli operatori economici offerenti dovranno dimostrare la congruità delle offerte presentate dimostrando che i maggiori oneri relativi alle migliorie offerte relative a determinati prodotti e/o servizi trovino adeguata copertura nell'ambito del prezzo a corpo.

UNA VOLTA CARICATI I DOCUMENTI SI RACCOMANDA DI RIAPRIRE I FILE CARICATI AL FINE DI VERIFICARNE IL CONTENUTO **E LE FIRME DIGITALI DA PARTE DEI SOGGETTI TENUTI ALLA SOTTOSCRIZIONE.** ***IN CASO DI CARICAMENTO DI FILE NON APRIBILI E NON LEGGIBILI LA RESPONSABILITÀ È A TOTALE CARICO DELL'OFFERENTE.***

Le offerte non trasmesse o ritirate non saranno visibili alla stazione appaltante e pertanto si intenderanno come non presentate. L'operatore economico potrà **modificare, cancellare e ritrasmettere** la propria offerta entro e non oltre la data e l'ora di scadenza del termine fissato per la presentazione dell'offerta ("***FINE RICEZIONE OFFERTE***").
Si ricorda nuovamente che le operazioni di inserimento a sistema di tutta la documentazione richiesta, nonché di trasmissione e conferma, rimangono ad esclusivo rischio dell'operatore economico.

UNA VOLTA CARICATI I DOCUMENTI SI RACCOMANDA DI RIAPRIRE I FILE CARICATI AL FINE DI VERIFICARNE IL CONTENUTO E LE FIRME DIGITALI DA PARTE DEI SOGGETTI TENUTI ALLA SOTTOSCRIZIONE. IN CASO DI CARICAMENTO DI FILE NON APRIBILI E NON LEGGIBILI LA RESPONSABILITÀ È A TOTALE CARICO DELL'OFFERENTE.

***

Le offerte non trasmesse o ritirate non saranno visibili alla stazione appaltante e pertanto si intenderanno come non presentate. L'operatore economico potrà **modificare, cancellare e ritrasmettere** la propria offerta entro e non oltre la data e l'ora di scadenza del termine fissato per la presentazione dell'offerta ("***FINE RICEZIONE OFFERTE***"). Si ricorda nuovamente che le operazioni di inserimento a sistema di tutta la documentazione richiesta, nonché di trasmissione e conferma, rimangono ad esclusivo rischio dell'operatore economico.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi.

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica (CRITERI A, B, C, D, E, F, G,)	**75**
Offerta economica (CRITERIO P)	**25**
TOTALE	**100**

18.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la **lettera D** vengono indicati i **"Punteggi discrezionali"**, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata dalla **lettera T** vengono indicati i **"Punteggi tabellari"**, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica. Nel seguito si useranno i termini criteri discrezionali o criteri qualitativi come sinonimi riferendosi entrambi ai criteri con "Punteggi discrezionali" (D).

	CRITERI DI VALUTAZIONE	**PUNTI MAX**		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI **D** MAX	PUNTI **Q** MAX	**PUNTI T MAX**

	CRITERI DI VALUTAZIONE	**PUNTI MAX**		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI **D** MAX	PUNTI **Q** MAX	**PUNTI T MAX**
A	**1. EFFICIENZA E FUNZIONALITA' DELL'ORGANIZZAZIONE DI CANTIERE E MEZZI UTILIZZATI** Verranno valutate soluzioni migliorative che prevedano: a) macchinari, attrezzature e apprestamenti integrativi atti a garantire un più rapido e sicuro svolgimento delle lavorazioni. b) una adeguata e approfondita illustrazione delle modalità di accantieramento con proposte migliorative volte a mitigare l'impatto del cantiere sull'abitato circostante e sul parco pubblico contiguo	20			20		
B	**2.PROFESSIONALITA' MINIMA DELL'INCARICATO E STRUTTURA DI SUPPORTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI OGGETTO DI INCARICO** Con riferimento al presente criterio di valutazione la commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base alla specializzazione minima ed all'esperienza della figura professionale che si interfaccerà con l'Amministrazione, in quanto non bisognerà fare riferimento ad una persona ma ad un profilo tipo con caratteristiche definite come minimo garantito. Potrà essere descritto anche l'eventuale team di supporto tecnico amministrativo.	15			15		
C	**3.CRITERI AMBIENTALI SPECIFICI PER I COMPONENTI EDILIZI.** Individuazione di soluzioni migliorative con particolare riguardo alla gestione dei materiali da smaltire, alla provenienza delle materie prime, alla scelta di prodotti caratterizzati dal ridotto impatto ambientale valutato sul Ciclo di Vita. Saranno valutati positivamente tutti i criteri ambientali minimi e le relative soluzioni proposte, calate sulla realtà dell'intervento, inerenti le tematiche di seguito elencate: a) Approvvigionamento di materie recuperate o riciclate; b) Approvvigionamento delle materie prime; c) Certificazioni ed attestazione sull'utilizzo di materiali da costruzione conformi ai criteri CAM: legno, laterizi, acciaio, malte, tinte, ecc.	15			15		
D	**4. METODOLOGIA PROPOSTA PER IL CONTROLLO DEL CANTIERE** Con riferimento al presente criterio di valutazione la commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base ai seguenti criteri motivazionali: Adeguatezza della metodologia seguita per effettuare i controlli di cui al presente incarico al fine di garantire il rispetto delle norme di salute e sicurezza e mantenere un adeguato controllo sul livello dei servizi per le maestranze, sulle lavorazioni eseguite e sulle eventuali problematiche relative alla sicurezza non previste nel PSC e/o nei POS, etc.). Modalità di redazione e tenuta di tutta la documentazione necessaria allo svolgimento dell'incarico e di rendicontazione alla DL/RUP.	10			10		

	CRITERI DI VALUTAZIONE	**PUNTI MAX**		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI **D** MAX	PUNTI **Q** MAX	**PUNTI T MAX**
E	**5. REALIZZAZIONE SISTEMA OMBREGGIANTE** Realizzazione di struttura ombreggiante da installare sulla faccia EST dell'edificio, dimensioni 13,50x2,50 costituita da struttura portante ad una falda, comprendente: colonne, banchina, trave a muro dimensione, correnti per ombreggiamento posti ad opportuno interasse il tutto costituito da travi in legno lamellare PC AB GL24H secondo le norme UNI-EN 140802013, impregnato in autoclave per esterno, e opportunamente dimensionato come da relazione di calcolo a firma di professionista abilitato. **Verrà valutata la soluzione architettonica proposta sulla base di specifico elaborato grafico da redigere in formato A3.**	5			5		
CRITERI DI VALUTAZIONE DI NATURA TABELLARE (T) RELATIVI ALL'OFFERTA TECNICA - MIGLIORIE							
F	**6. SOSTITUZIONE CONTROSOFFITTO PREVISTO IN PROGETTO ALLA VOCE DI ELENCO PREZZI CON TARIFFA 07.03.0060.** Si richiede la fornitura e posa di controsoffitto, in sostituzione di quello previsto, aventi caratteristiche di reazione al fuoco in Euroclasse A1 secondo UNI EN 13501-1 e assorbimento acustico con α_w = 1, costituito da pannelli autoportanti in lana minerale con **dritto** per struttura a vista, rivestiti con velo vetro di colore bianco sulla faccia a vista e rinforzati con velo vetro naturale sul retro spessore di 22 mm e dimensioni di 600x600 mm. Le lastre dovranno essere appoggiate su una orditura a vista in profilati metallici in acciaio a T rovescio da 38x24 mm sp. 0,4 mm, sospesa con pendini diam 4 mm e molla di regolazione e completata da profili perimetrali in acciaio a C da 30x30 mm sp. 0,6 mm. **Verrà assegnato l'intero punteggio nel caso in cui il concorrente dichiari di offrire - nel modello 6 da inserire nella busta B "offerta tecnica - la miglioria sopra descritta. Verrà assegnato punteggio pari a 0 nel caso in cui il concorrente dichiari di non offrire detta miglioria.**	5					5
G	**7.CAPACITÀ DI APPLICAZIONE MISURE PER LA GESTIONE AMBIENTALE** da dimostrare attraverso la presentazione della **Registrazione EMAS** rilasciata dal Comitato interministeriale per l'Ecolabel e l'Ecoaudit – Sezione EMAS Italia **ovvero** tramite la presentazione della **Certificazione ambientale ISO 14001** rilasciata da enti di certificazione accreditati, **unitamente all'impegno, in caso di aggiudicazione, di mantenere detta certificazione per tutta la durata dell'appalto (da indicarsi nel modello 6 da inserire nella busta B "offerta tecnica").** Nel caso il concorrente sia un **R.T.I.** il punteggio pieno sarà riconosciuto solo se tutti i componenti il	5					5

	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI **D** MAX	PUNTI **Q** MAX	**PUNTI T MAX**
	raggruppamento sono in possesso del predetto requisito. Diversamente il coefficiente di valutazione sarà quantificato come segue: **0,5** nel caso in cui la sola capogruppo dimostri il possesso della certificazione/registrazione a **cui deve aggiungersi** un ulteriore **0,5** in proporzione al numero di mandanti in possesso della certificazione/registrazione rispetto al numero totale di mandanti. (= *0,5 x n. mandanti con certificazione /n. mandanti totale del soggetto con idoneità plurisoggettiva).* In caso di **consorzi ordinari di concorrenti o GEIE,** il punteggio verrà calcolato applicando lo stesso metodo di di cui sopra, tenendo conto dei ruoli che le imprese del consorzio e o del GEIE rivestono all'interno degli stessi, in termini di equivalenza con le figure delle capogruppo o delle mandanti delle RTI. Nel caso di **operatori economici di cui all'art. 45, lett. b) e c)** del Codice, (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane, nonché consorzi stabili), per l'attribuzione del punteggio, si rimanda a quanto specificato in calce alla presente tabella.						

N.B.: Relativamente al criterio di valutazione "G - Capacità di applicazione misure per la gestione ambientale" di cui sopra, si puntualizza che le registrazioni/certificazioni richieste, unitamente alla formalizzazione dell'impegno al mantenimento delle stesse per tutta la durata dell'appalto nel caso di aggiudicazione, qualora il concorrente sia un operatore economico di cui all'**art. 45, lett. b) e c) del Codice,** (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane, nonché consorzi stabili) **devono essere possedute o dal consorzio stesso oppure da tutte le consorziate indicate per l'esecuzione**, perchè, a differenza del caso dei raggruppamenti dove le quote di partecipazione e di esecuzione devono essere ben esplicitate nell'offerta, nel caso degli operatori economici di cui all'art. 45, lett. b) e c) del Codice, nessuna norma impone tale esplicitazione (né tanto meno si registrano prassi al riguardo). Ragionando diversamente non risulterebbe apprezzabile l'apporto concreto in termini quali-quantitativi di ciascun consorziato alla fase esecutiva degli specifici contratti applicativi in caso di aggiudicazione dell'appalto ai predetti consorzi.

Inoltre l'operatore economico, nel caso in cui la certificazione sia posseduta da tutte le consorziate indicate, deve dichiarare di impegnarsi espressamente a non modificare in sede di esecuzione i consorziati indicati se non tramite individuazione di altri consorziati dotati delle medesime certificazioni/registrazioni possedute da quelli indicati in sede di offerta (preferibilmente nel modello 6 predisposto dalla stazione appaltante).

Infine, nel caso in cui la certificazione sia posseduta dal consorzio, lo stesso dovrà dichiarare che i consorziati indicati si atterranno integralmente e rigorosamente alle procedure operative previste dalle rispettive certificazioni/registrazioni possedute dal consorzio stesso, il quale ne controllerà il rispetto, se ne assumerà la responsabilità, essendo consapevole che la mancata osservanza in fase esecutiva implicherà la configurazione di inadempimento contrattuale.

Pertanto:

- nel caso di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane (art. 45, comma 2, lett. b) e di consorzi stabili (art. 45 comma 2, lett. c), **se il consorzio stesso oppure tutte le consorziate indicate, attesteranno il possesso delle certificazioni/registrazioni valutabili,** la commissione attribuirà il **punteggio pieno** previsto dal criterio;
- qualora invece, relativamente al criterio, nè il consorzio, nè una o più delle consorziate indicate come esecutrici siano in possesso della/e certificazione/i valutabile/i, la commissione attribuirà un **punteggio pari a 0 (zero)**.

Non verranno attribuiti punteggi intermedi.

In ogni caso sia che la registrazione/certificazione sia posseduta dal consorzio oppure da tutte le consorziate indicate, in fase esecutiva dovrà essere adeguatamente documentata e dimostrata l'esecuzione dei lavori in maniera coerente con la specifica certificazione posseduta e garantito il mantenimento della stessa per tutta la durata dell'appalto.

18.2. Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica

[criteri discrezionali o qualitativi (colonna D)] A ciascuno dei criteri discrezionali o qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, è attribuito **un coefficiente** - **variabile tra zero e uno**, da parte di ciascun commissario di gara .

I **coefficienti di valutazione** saranno attribuiti **per ogni criterio di natura qualitativa/discrezionale** come segue:

a) mediante l'attribuzione discrezionale da parte di ciascun commissario del coefficiente variabile da zero ad uno, legato al **grado di rispondenza dell'offerta tecnica ai criteri motivazionali (parametri valutativi) stabiliti nella tabella di cui sopra**. Per rendere omogenea l'attribuzione dei punteggi, vengono previsti i seguenti giudizi e coefficienti correlati, che saranno utilizzati per le valutazioni dalla Commissione:

Rispondenza dell'offerta ai criteri motivazionali	Coefficiente
Eccellente/Massima	1
Ottima	0,9
Buona	0,8
Discreta	0,7
Sufficiente	0,6
Appena sufficiente	0,5
Insufficiente	0,4
Molto scarsa	0,3
Inadeguata	0,2
Totalmente inadeguata	0,1
Nulla	0

b) per calcolare il coefficiente unico da attribuire all'offerta in relazione al criterio o sub- criterio esaminato, la commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari, al fine di ottenere il **coefficiente medio da applicare al medesimo**.

omissis [criteri quantitativi (colonna Q)]

[criteri tabellari (colonna T)] Quanto agli elementi relativi ai **criteri di valutazione F, G,** cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla **colonna "T"** della tabella di cui al precedente paragrafo 18.1, il relativo punteggio è assegnato, **automaticamente e in valore assoluto**, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto, così come meglio specificato nella descrizione degli stessi singoli criteri di valutazione.

18.3. Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la **formula con interpolazione lineare**

P off. econ. i = R*i*/R*max*

dove:

P off. econ. i= coefficiente attribuito all'offerta economica del concorrente i-esimo;

R i = **ribasso** percentuale offerto dal concorrente i-*esimo*;

R *max* = **ribasso** percentuale dell'offerta più conveniente.

18.4. Metodo per il calcolo dei punteggi

S**i precisa che le offerte tecniche relative ai criteri discrezionali (D)** indicati nella tabella di cui al precedente sottoparagrafo 18.1 **e relative ai criteri tabellari (T - non soggetti a riparametrazione) dovranno essere inseriti nella busta telematica "B".**

Omissis (offerte tecniche relative ai criteri quantitativi (Q) *(con formule che consentono l'attribuzione del punteggio massimo all'offerta relativamente migliore).*

L'offerta economica dovrà essere inserita nella busta telematica "C".

E' causa di esclusione diretta l'inserimento dell'offerta economica nelle "buste" telematiche "A" o "B".

La commissione giudicatrice – dopo l'attribuzione dei punteggi alle offerte tecniche ed economiche - formerà la graduatoria finale complessiva in base al **metodo aggregativo compensatore** come esplicitato nella seguente formula matematica:

[formula 18.4]

Pi = Cai *riparam*. x Pa + Cbi *riparam*. x Pb + ... + Cfi x Pf + Cgi x Pg ..... + P off. econ. *i* x P off. econ.

dove:

- Pi è il punteggio complessivo totale attribuito all'offerta del concorrente i-*esimo;*

- Cai *riparam*., Cbi *riparam*. ecc sono i coefficienti riparametrati attribuiti nei **criteri discrezionali A, B ecc. (tabella D)** dopo la riparametrazione al concorrente i-*esimo*;

- Cfi e Cgi sono i coefficienti attribuiti ai **criteri tabellari (T)** (che non sono soggetti a riparametrazione) al concorrente i-*esimo,* **relativamente ai criteri F, G;**

-**Pa, Pb...** sono i pesi dei criteri di valutazione discrezionali A, B ecc..;

- Pf, Pg sono i pesi dei criterio di valutazione tabellari F, G;

- P off. econ. *i* è il coefficiente attribuito all'offerta economica del concorrente i-*esimo*;

- **P off. econ.** è il peso all'offerta economica.

Per i *criteri qualitativi* per i quali si prevede l'attribuzione di **punteggi discrezionali (D),** nella formula 18.4 vengono inseriti i punteggi ottenuti dal concorrente i-*esimo* dopo la prima riparametrazione (riparametrazione di primo livello) effettuata in base a quanto di seguito specificato precisando che per i criteri **non suddivisi** in sub-criteri la riparametrazione sarà effettuata a livello del criterio stesso, mentre per i criteri **suddivisi in sub-criteri** (*non presenti nella presente gara)* la riparametrazione sarà effettuata **solo** a livello di sub-criterio e nella formula sopra riportata, si inseriranno i punteggi riparametrati dei singoli sub-criteri. Per i coefficienti relativi ai criteri tabellari ed a quelli di natura quantitativa la cui formula consenta l'attribuzione del punteggio massimo all'offerta relativamente migliore, come anche per il criterio dell'offerta economica, non si effettueranno riparametrazioni e pertanto i relativi punteggi inseriti nella formula 18.4 non presentano l'inciso ***riparam***. .

Riparametrazione.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun **concorrente ammesso** ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La c.d. "riparametrazione" si applica esclusivamente ai criteri discrezionali di natura qualitativa nonché a quei criteri di natura quantitativa, la cui formula non consenta la distribuzione del punteggio massimo (questi ultimi non presenti nella presente procedura non essendo previsti nella tabella di cui al precedente paragrafo 18.1). La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio (o sub-criterio laddove previsto) il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente. In caso di criteri suddivisi in sub-criteri la suddetta riparametrazione verrà effettuata solo al livello dei singoli sub-criteri e non verrà rieffettuata al livello del criterio. Quindi, in quest'ultimo caso potrebbe anche verificarsi la situazione in cui in un criterio suddiviso in sub-criteri nessun concorrente ottenga in relazione ad esso il punteggio massimo.

Si precisa che è prevista una sola riparametrazione che sarà effettuata con riferimento alle offerte ammesse dopo la fase di controllo della "busta" A. Non si procederà ad alcuna riparametrazione in caso di una sola offerta valida e ammessa alla valutazione tecnica.

Si precisa anche che, qualora un concorrente venga escluso in sede di apertura delle buste "C" perchè, ad esempio, non abbia indicato gli oneri della sicurezza aziendale o della manodopera oppure non abbia correttamente sottoscritto l'offerta oppure venga escluso in una fase successiva (come ad es. in caso di esclusione per anomalia da parte del RUP oppure qualora, in sede di verifica dei requisiti della prima in graduatoria, si riscontri la sussistenza di una causa di esclusione), **si effettuerà una nuova riparametrazione** dei punteggi delle offerte tecniche inserite nelle buste B) **escludendo dai calcoli l'offerta esclusa,** la quale non rientrerà, naturalmente, nemmeno nei calcoli dei coefficienti da attribuirsi alle offerte economiche e, comunque, in tutti quelli da effettuarsi per la determinazione della graduatoria finale di cui alla formula [18.4], compresi i calcoli dei punteggi dei criteri /eventuali sub-criteri quantitativi (Q) le cui formule implicano l'attribuzione del punteggio massimo all'offerta relativamente migliore (rapportando ad essa le valutazioni delle altre offerte).

In relazione alla circostanza che il funzionamento del software della piattaforma telematica utilizzata nell'attuale versione non consente di rieffettuare i calcoli delle riparametrazioni dei punteggi attribuiti alle offerte inserite nelle buste B) una volta che siano state aperte le buste C, in caso di esclusioni in sede di aperture delle stesse buste C o in fasi successive, come sopra indicato, si procederà ad un ricalcolo della graduatoria effettuando nuovamente le riparametrazioni e tutti i calcoli di cui al precedente punto 18.3 e della formula 18.4, senza tener conto dell'offerta esclusa, **fuori dall'ambito della piattaforma telematica** e si procederà a darne formale ed espressa comunicazione a tutti i concorrenti. In tal caso la nuova graduatoria ricalcolata prevarrà su quella che rimana nella banca dati della piattaforma.

Consolidamento della graduatoria.

La graduatoria finale formata in base alla formula [18.4] di cui sopra si considererà consolidata nel momento in cui verrà adottata da parte del competente dirigente della stazione appaltante la **determinazione di aggiudicazione definitiva sia essa efficace o meno** ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice. Quindi, eventuali esclusioni disposte per qualsiasi ragione successivamente all'adozione della determinazione di aggiudicazione definitiva non comporteranno nessun ricalcolo della graduatoria stessa. Nel caso in cui l'operatore risultato aggiudicatario in base alla suddetta determinazione di aggiudicazione definitiva venga successivamente escluso (ad es. ed a titolo esemplificativo in esito a pronunce giurisdizionali) non si ricalcolerà la graduatoria ma ci si limiterà ad uno scorrimento della stessa.

* * *

L'appaltatore sarà vincolato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto a quanto offerto, dichiarato e proposto - ed assunto a base per le valutazioni e le attribuzioni dei punteggi correlati agli elementi e sub-elementi sopra illustrati da parte della preposta commissione giudicatrice - nella propria offerta tecnica.

Sono dettagliatamente indicati nel precedente paragrafo 16-CONTENUTO DELLA "BUSTA" B-OFFERTA TECNICA, i documenti che i concorrenti devono produrre, ai fini delle valutazioni di cui sopra da parte della commissione giudicatrice.

Si precisa, che la realizzazione delle proposte migliorative contenute nell'offerta tecnica non comporta l'attribuzione di specifici compensi economici ulteriori al prezzo contrattuale derivante dall'offerta economica presentata in sede di gara.

L'offerta tecnica presentata dal concorrente aggiudicatario integrerà l'oggetto del contratto e la relativa realizzazione deve quindi intendersi completamente ed esclusivamente compensata nell'ambito e nei margini dei prezzi unitari contrattuali (determinati dal ribasso offerto) che devono risultare, anche a tal fine, adeguati. Inoltre, in questo caso, qualora l'offerta sia assoggettata a verifica di congruità, il concorrente dovrà dimostrare che i maggiori costi conseguenti alle proposte migliorative formulate nell'offerta tecnica trovano adeguata copertura nei margini complessivi dei prezzi contrattuali.

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Come indicato nelle premesse, gli operatori economici che presenteranno offerta rispettando le regole della piattaforma telematica riceveranno, subito dopo l'inoltro delle offerte stesse, una comunicazione via PEC all'indirizzo indicato all'atto della propria registrazione. In tale PEC sarà indicato il numero di protocollo acquisito dall'offerta presentata. La piattaforma telematica garantisce la non modificabilità delle offerte presentate e la loro inaccessibilità prima del termine di scadenza stabilito per la presentazione delle stesse, nonchè la loro conservazione ed integrità nelle successive fasi.

Si precisa che, anche se la procedura di affidamento è condotta tramite una piattaforma telematica che consente:

- agli operatori di monitorare l'andamento e le fasi della procedura tramite il portale appalti,
- di garantire l'integrità e l'intangibilità delle offerte e dei documenti presentati dagli operatori offerenti e la completa tracciabilità delle operazioni di gara, al fine di assicurare, quanto più possibile, la completa trasparenza delle operazioni di gara, si prevedono **due sedute pubbliche** con possibilità, da parte di un rappresentante degli offerenti, di presenziare nel luogo fisico dove si svolgeranno le sedute stesse analogamente alle gare svolte con tradizionale modalità cartacea. In particolare si svolgeranno in seduta pubblica: **la prima seduta del Seggio di gara di "apertura"** (in senso procedurale-informatico di accesso ed apertura, per la prima volta, ai relativi file) delle buste A contenenti la documentazione amministrativa e **l'ultima seduta da parte della commissione giudicatrice di "apertura" delle buste contenenti le offerte economiche e di formazione della graduatoria.**

Non si svolgeranno sedute pubbliche, con accesso fisico presso il luogo di svolgimento, per le eventuali sedute da tenersi, in caso di soccorso istruttorio, per dare atto degli esiti dei soccorsi stessi. Degli esiti e dei relativi verbali di tali sedute gli offerenti saranno tempestivamente informatiti tramite il portale appalti.

Inoltre - al fine di snellire le operazioni di gara e coerentemente a quanto sostenuto anche nella Sentenza del TAR Emilia Romagna, sez. II, n. 863 del 15 novembre 2018 - l**a seduta della commissione giudicatrice di apertura delle buste telematiche B) contenenti le offerte tecniche si svolgerà in seduta riservata**, in quanto, per le ragioni sopra esposte, la piattaforma telematica garantisce pienamente la tracciabilità delle operazioni di gara e l'intangibilità dei documenti di offerta presentati dai concorrenti.
La procedura di gara sarà dichiarata aperta da un **Seggio di gara monocratico**, costituito dal dirigente del Servizio competente per materia o suo sostituto in caso di impossibilità. Il Seggio di gara si riunirà in **seduta pubblica il giorno 27.04.2020, alle ore 9.00 presso** il **Comune di Ravenna - Piazza del Popolo n. 1 - CAP 48121.**

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti tramite piattaforma telematica.

La seduta pubblica nel corso della quale si "apriranno" le buste contenti le offerte economiche, si svolgerà nel luogo e nel giorno indicato tramite piattaforma telematica con almeno 2 giorni di anticipo sulla data della seduta stessa.

A ciascuna seduta pubblica potrà intervenire un incaricato per ciascun concorrente, che abbia la legale rappresentanza dell'operatore economico, ovvero sia stato da questi delegato a rappresentarlo. Tali poteri dovranno risultare da idonea delega corredata da copia di un valido documento di identità del legale rappresentante.

Il Seggio di gara procederà attraverso la piattaforma telematica, nella prima seduta pubblica a verificare la ricezione delle offerte tempestivamente presentate e procederà a:

a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;

b) (eventuale) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;

c) proporre al competente Dirigente della stazione appaltante l'adozione del provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui **all'art. 76, comma 2-bis, del Codice.**

Delle attività svolte verrà redatto apposito verbale.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte e sarà composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante. La commissione giudicatrice di cui all'art. 77 del Codice continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante, stante quanto previsto dall'art. 1, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 32/2019 c.d. decreto"Sblocca Cantieri", convertito in legge dalla Legge 55/2019, con il quale si dispone che fino al 31 dicembre 2020 non trova applicazione l'art. 77, comma 3, del codice relativo all'obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all' Albo dei Commissari, di cui all'art. 78 del codice, istituito presso l'ANAC.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e se necessario, fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (**cfr. Linee guida n. 3** di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti **«Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni»** - approvate dal Consiglio dell'ANAC con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016, aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

21. APERTURA DELLE BUSTE TELEMATICHE B) E C) – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa da parte del seggio di gara, la commissione giudicatrice procederà, in seduta riservata, all'**apertura delle buste telematiche relative alle offerte tecniche (buste B)** e preliminarmente, verificherà la presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare e la corretta sottoscrizione digitale degli stessi.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi coefficienti applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

Nel caso in cui sia prevista la soglia di sbarramento al punteggio tecnico di cui al punto 18.1, la commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e li comunica al RUP che procederà a proporre al competente Dirigente della stazione appaltante l'adozione del provvedimento di esclusione ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. La commissione non procederà all'apertura dell'offerta economica dei predetti operatori. Ai fini del superamento o meno della soglia di sbarramento si prenderanno in considerazione i punteggi attribuiti dalla commissione giudicatrice prima della riparametrazione.

In seduta pubblica, convocata con le modalità di cui al precedente paragrafo 19, la commissione procederà all'apertura delle buste telematiche contenenti le offerte economiche **(buste C)** ed alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al precedente punto 18.4.

Nella medesima seduta pubblica la commissione individuerà l'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice, in base alla formula indicata al precedente paragrafo 18.4.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

Qualora individui offerte nelle quali, sia i punti relativi al prezzo che la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione superano i quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti nel disciplinare di gara ai sensi dell'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 22.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP che procederà a proporre al competente Dirigente della stazione appaltante sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;

- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre, ed in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa (art. 97, comma 6 ultimo periodo), il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a 15 (=quindici) giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con l'eventuale supporto della commissione qualora lo stesso RUP lo ritenga necessario, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP procederà a proporre al competente Dirigente della stazione appaltante l'adozione del provvedimento di esclusione ed alle successive comunicazioni, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, nei confronti delle offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

Si segnala che **qualora il concorrente primo in graduatoria non risponda, in sede di eventuale verifica di congruità, alla richiesta di giustificazione dell'offerta**, tale comportamento sarà ritenuto dalla Stazione appaltante lesivo della garanzia di trasparenza e correttezza della gara. Il comportamento omissivo potrebbe infatti essere strumentale ad una modifica della graduatoria e/o allo scorrimento della stessa a favore di altro concorrente in una fase in cui le offerte economiche sono già tutte note. Tale comportamento – che sostanzialmente verrà equiparato alla volontà di sottrarsi all'impegno preso con la presentazione dell'offerta ed al mantenimento della stessa per il termine stabilito nei documenti di gara – **sarà sanzionato con l'escussione della garanzia provvisoria e, qualora ritenuto necessario in relazione alla specificità del caso, anche segnalazioni alle autorità competenti** (Procura della Repubblica e ANAC).

23. AGGIUDICAZIONE DELL' APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

23.1. L'Amministrazione, provvede all'aggiudicazione previa verifica della relativa proposta che sarà formulata dal RUP sulla base della graduatoria finale approvata dalla commissione giudicatrice. L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica sulla sussistenza delle condizioni di partecipazione e sulla sussistenza dei requisiti di cui ai precedenti paragrafi 6 e 7. La verifica avverrà nei confronti del concorrente aggiudicatario ai sensi e con le modalità di cui all'art. 85, comma 5 del Codice.
In ogni caso, viene considerata condizione necessaria e imprescindibile per l'adozione del provvedimento di aggiudicazione, da parte del competente dirigente del Servizio Appalti e Contratti, che il concorrente nei cui confronti è stata formulata la proposta di aggiudicazione:
- fornisca tutte le informazioni necessarie alla stazione appaltante per avviare le verifiche sull'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del codice e di tutte le altre condizioni e criteri stabiliti dal presente disciplinare qualora non immediatamente desumibili da certificazioni acquisibili d'ufficio dalla stazione appaltante (ad esempio ed a titolo esemplificativo, ai fini dell'individuazione certa di tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, dovranno essere indicati i componenti dell'organo di vigilanza se presente, in quanto non desumibili dalle visure ordinarie CCIAA oppure nel caso in cui l'operatore non abbia l'organo di vigilanza dovrà essere prodotta specifica dichiarazione al riguardo);
- fornisca tutte le eventuali informazioni, rispetto all'indicazione dei costi della manodopera indicati nell'offerta economica ai sensi dell'art. 95, comma 10 primo periodo del codice, che saranno richieste dalla stazione appaltante per effettuare – **prima dell'aggiudicazione** - le verifiche di cui al secondo periodo del citato comma 10 dell'art. 95 del codice relative al rispetto dei minimi salariali retributivi.
Le suddette informazioni dovranno essere rese – al fine del rispetto dei tempi programmati per lo svolgimento della presente procedura di aggiudicazione – **entro 10 giorni** dalla specifica lettera di richiesta della stazione appaltante. **Qualora non fornite entro il suddetto termine, la stazione appaltante assegnerà un ulteriore termine perentorio non inferiore a 4 giorni lavorativi, decorsi infruttuosamente i quali, procederà con l'esclusione dalla gara del concorrente.**

Verifica dei requisiti

La verifica del possesso **delle condizioni di partecipazione e dei requisiti richiesti dal presente disciplinare di gara**, avverrà per quanto possibile attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass. La stazione appaltante si riserva la facoltà di effettuare/integrare tali verifiche con richiesta diretta agli enti interessati qualora il sistema AVCPass presenti interruzioni o malfunzionamenti o qualora si tratti di informazioni non disponibili presso tale Banca Dati. Per i concorrenti non aventi sede in Italia, ma in uno degli Stati membri o in un Paese terzo firmatario degli accordi di cui

all'art. 49 del Codice, la documentazione dimostrativa dei requisiti sopra indicati deve essere inserita dal concorrente nel sistema AVCpass. Resta ferma la facoltà della stazione appaltante di verificare la veridicità ed autenticità della documentazione inserita.

Aggiudicazione e consolidamento della graduatoria

Con riferimento alla disposizione di cui all'art. 95, comma 15 del Codice, si precisa che relativamente alla presente procedura di aggiudicazione, la conclusione delle fasi di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte, successivamente alle quali **la graduatoria si consolida** (o cristallizza), viene considerata coincidere con l'**adozione della determinazione di aggiudicazione, sia essa o meno efficace, da parte del competente Dirigente della stazione appaltante**. In sostanza nella presente procedura di gara vengono recepite le linee interpretative contenute, fra le tante, nelle sentenze C.d.S. sez. III, 5 ottobre 2016 n. 4107, TAR Sicilia del 1^ agosto 2016, n. 1989 che, seppur riferite a fattispecie disciplinate dall'abrogato d.lgs. 163/2006 e s.m.i., rimangono attuali in quanto il tenore letterale dell'art. 38, comma 2-*bis*, ultimo periodo del d.lgs. 163/2006 come introdotto dall'art. 39, comma 1, della legge n. 114 del 2014 è sostanzialmente identico al sopra citato comma 15 dell'art. 95 del d.lgs. 50/2016.

Quindi, ogni esclusione o riammissione di offerte (anche in seguito a provvedimenti in autotutela della stazione appaltante o esclusione per anomalia), disposta prima dell'adozione della determinazione di aggiudicazione **determinerà necessariamente un ricalcolo della graduatoria** con la riformulazione delle riparametrazioni e dei restanti calcoli senza l'offerta esclusa o con l'offerta riammessa e la conseguente formazione di una nuova graduatoria. Al contrario, eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente alla data di adozione della determinazione di aggiudicazione non comporteranno nessun ricalcolo della soglia di anomalia e della conseguente graduatoria approvata.

Termini di vincolatività delle offerte

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per **480 giorni** dal termine ultimo per la presentazione delle offerte.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

23.2. Prima della stipula del contratto, l'appaltatore dovrà sottoscrivere la "Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi" allegata al capitolato speciale di appalto, in conformità all'Allegato I al Decreto del Ministro dell'Ambiente 6 giugno 2012 (G.U. n. 159 del 10 luglio 2012) al fine di consentire il monitoraggio da parte della stazione appaltante della conformità ai predetti standard.

La stipulazione del contratto è subordinata alla presentazione, da parte dell'aggiudicatario, della seguente ulteriore documentazione e dichiarazioni:

a) omissis
b) garanzia definitiva di cui all'art. 103 del codice nei termini e con le modalità ivi previste;

c) comunicazione ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. n. 187/1991 sulla composizione societaria e sull'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto. Qualora il soggetto aggiudicatario sia un consorzio, lo stesso è tenuto a comunicare i dati di cui sopra riferiti alle singole società consorziate che comunque partecipino all'esecuzione dell'appalto;

c1) comunicazione ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e degli artt. 2 e 3 del D.M. 145/2000 utilizzando i modelli che verranno allegati dalla stazione appaltante alla specifica lettera di richiesta;

d) presentazione del piano operativo di sicurezza (POS) che dovrà, in ogni caso, essere corretto / completato / integrato con le specifiche richieste del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e del RUP;

e) rimborso delle spese delle pubblicazioni ai sensi del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016 (qualora vi siano pubblicazioni ai sensi di legge).

f) pagamento delle spese contrattuali;

Si precisa che, la mancata:

-omissis
- trasmissione della comunicazione ai sensi del DPCM 187/1991 di cui al precedente punto 23.2 **c) e della comunicazione di al precedente punto 23.2 c1);**
- presentazione del piano operativo di sicurezza (POS) di cui al precedente punto 23.2 **d)**,
entro 30 giorni dalla specifica lettera di richiesta della stazione appaltante che sarà inoltrata immediatamente dopo le comunicazione dell'aggiudicazione di cui all'art. 76, comma 5, lettera a) del codice, potrà essere considerata come causa di decadenza dell'affidamento o revoca dell'aggiudicazione.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 103, comma 3, del codice 3, la mancata costituzione della garanzia definitiva di cui al precedente punto 23.2 **b)** determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 2, del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016, **le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara**, di cui al precedente punto 13.2 **e),** sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione, qualora dovute in relazione all'importo dell'appalto.

Anche il mancato pagamento delle spese contrattuali di cui al precedente punto 13.2 **f)** potrà essere considerato come causa di decadenza dell'affidamento o revoca dell'aggiudicazione qualora comporti ritardi della stipulazione del contratto valutati come non accettabili da parte della stazione appaltante. In tal caso il mancato pagamento delle spese contrattuali sarà considerato alla stregua dell'impossibilità di stipula per fatto dell'aggiudicatario con conseguente incameramento della cauzione provvisoria.
23.3. L'aggiudicatario dovrà presentarsi alla data che sarà concordata con i competenti uffici della stazione appaltante per la stipulazione del contratto. In caso di mancata presentazione nei termini stabiliti, salvo i casi di impedimenti motivati e comprovati, si procederà all'incameramento della garanzia per la partecipazione alla procedura.
23.4. In caso di mancata stipula del contratto per sopravvenuta carenza, da parte dell'aggiudicatario, dei requisiti di partecipazione richiesti, si procederà all'incameramento della garanzia per la partecipazione alla procedura ed alla dichiarazione di decadenza dall'aggiudicazione stessa.
23.5 omissis
23.6. In caso di mancata stipulazione del contratto nelle ipotesi configurate ai precedenti punti 23.2., 23.3., 23.4. e 23.5, la stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare l'appalto e stipulare il contratto con l'operatore economico che risulti successivamente classificato nella graduatoria delle offerte. **Si precisa che in tutti questi casi e successivamente all'aggiudicazione, la graduatoria si considererà consolidata e quindi non si effettueranno più calcoli o riparametrazioni, ma si procederà semplicemente ad uno scorrimento della graduatoria stessa.**
Coerentemente a quanto sopra esposto si precisa che, **anche nelle ipotesi di cui al primo comma dell'art. 110** del Codice, la graduatoria di riferimento rimane quella risultante dall'originaria aggiudicazione.
23.7. Il contratto sarà stipulato, ai sensi dell'art 32 comma 14 del Codice, mediante **atto pubblico in modalità elettronica**.
23.8. Si ribadisce che sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali (compresi tutti gli oneri fiscali ed i diritti di segreteria qualora dovuti) nessuna esclusa, che si stimano in circa **euro 4.500,00.**
23.9. Il contratto verrà stipulato nel termine di 210 giorni che decorre dalla data in cui l'aggiudicazione è divenuta efficace ai sensi dell'art. 32 comma 7 del Codice e comunque non prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione ai sensi dell'art. 32 comma 9 del Codice, fatti salvi gli affidamenti effettuati ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettere a) e b) del codice, per i quali il termine dilatorio predetto non si applica.
23.10. Ai sensi dell'art. 103 comma 7 del Codice, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori l'appaltatore dovrà presentare al RUP una polizza di assicurazione avente le caratteristiche di cui all'**art. 37 del Capitolato speciale di appalto.**
23.11. Saranno materialmente allegati al contratto per farne parte integrante e sostanziale, l'elenco dei prezzi unitari ed il capitolato speciale di appalto. Tutti i restanti elaborati di progetto a base di gara **formeranno parte integrante del contratto ancorché non verranno materialmente allegati ad esso**.

24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Ravenna*,* rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali avverrà secondo le norme del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati di seguito

«Regolamento» e del Decreto legislativo 30 giungo 2003, n. 196 recante il **"Codice in materia di protezione dei dati personali"**, così come integrato dal Decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101 (in G.U. 4 settembre 2018 n. 205), nel rispetto della dignita' umana, dei diritti e delle liberta' fondamentali della persona.

I dati raccolti saranno trattati prevalentemente con strumenti informatici e telematici ed episodicamente con modalità cartacee, per le finalità previste dal Regolamento, in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (nel seguito anche **"Regolamento UE"**), la stazione appaltante fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

Finalità del trattamento

In relazione alle attività svolte nell'ambito del presente affidamento, si segnala che:

- i dati forniti dai concorrenti vengono acquisiti per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara e, in particolare, delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, richiesti per legge ai fini della partecipazione alla gara, nonchè per l'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica;
- i dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti ai fini della redazione e della stipula del contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso.

Tutti i dati acquisiti dalla stazione appaltante potranno essere trattati anche per fini di archiviazione nel pubblico interesse.

Natura del conferimento

Il Concorrente e tenuto a fornire i dati alla Stazione Appaltante/Amministrazione, in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Per correttezza e trasparenza si informano gli operatori economici che il rifiuto di fornire i dati richiesti potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonchè l'impossibilita di stipulare il contratto.

Dati sensibili e giudiziari

Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario non rientrano nelle "categorie particolari di dati personali" di cui all'art. 9 Regolamento UE. I "dati personali relativi a condanne penali e reati" o a connesse misure di sicurezza, ai sensi dell'art. 10 Regolamento UE, sono trattati esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile in materia di appalti (ai sensi dell'art. 2-octies del Codice in materia di protezione dei dati personali).

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali e richieste dal Regolamento UE.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati potranno essere:

- trattati dal personale della stazione appaltante che cura il procedimento di gara o da quello in forza ad altri uffici della Stazione Appaltante/Amministrazione che svolgono attività ad esso attinente o attività per fini di studio e statistici;
- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza alla Stazione Appaltante/Amministrazione in ordine al procedimento di gara, anche per l'eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;
- comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni giudicatrici e di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008.

Il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell'appalto, le informazioni e i dati inerenti la partecipazione del concorrente alla gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.), potranno essere utilizzati dalla Stazione Appaltante/Amministrazione, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto.

Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1,comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonche art. 29 D. Lgs. n. 50/2016), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito “profilo del committente” della Stazione Appaltante/Amministrazione, sezione "Amministrazione Trasparente".
I dati potrebbero essere trasferiti ad un'organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi di legge.

Periodo di conservazione dei dati
I dati saranno conservati per il tempo della gestione della procedura, nonchè successivamente, per finalità di archiviazione a tempo indeterminato.

Processo decisionale automatizzato
Non è presente alcun processo decisionale automatizzato.

Diritti dell'interessato
Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente alla stazione appaltante. All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE. In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e l'accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo. Può richiedere, inoltre, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento.
In generale, non è applicabile la portabilità dei dati di cui all'art. 20 del Regolamento UE.
Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi previsti dall'art. 7 del Codice privacy o dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE, la risposta all'istanza non perviene nei tempi indicati o non e soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo.

Titolare del trattamento
Ai fini dell’esercizio dei diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE, titolare del trattamento è il Comune di Ravenna, rappresentato ai fini previsti dal Regolamento, dal Sindaco pro tempore e Responsabile della protezione dati (RPD) è Lepida Spa.

Consenso del concorrente/interessato
Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il concorrente/aggiudicatario prende atto ed acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito.
Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali da parte della Stazione Appaltante/Amministrazione per le finalità sopra descritte.

Il Dirigente
Dott. Paolo Neri
documento firmato digitalmente